Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 171

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 24 giugno 1977 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° giugno 1977, n. **337.**

Integrazione alla legge 9 gennaio 1951, n. 167, concernente l'istituzione del Consiglio superiore delle forze armate.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La lettera *a*) dell'articolo 5 della legge 9 gennaio 1951, n. 167, è sostituita dalla seguente:

« *a*) il generale dell'Esercito, l'ammiraglio e il generale dell'Aeronautica in servizio permanente effettivo, più elevati in grado o più anziani nel rispettivo ruolo, i quali non siano Ministro, Sottosegretario di Stato, capo di stato maggiore, segretario generale, comandante generale dell'Arma dei carabinieri o della guardia di finanza, consigliere militare del Presidente della Repubblica, capo di gabinetto di Ministro.

Detti ufficiali hanno le funzioni di presidente di sezione. Quello fra essi più elevato in grado o di maggiore anzianità relativa esercita le funzioni di presidente del Consiglio superiore delle forze armate; ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° giugno 1977

LEONE

ANDREOTTI — LATTANZIO

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

LEGGE 9 giugno 1977, n. **338.**

Rimborso delle spese di viaggio ai militari di leva per licenza all'estero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai militari di leva residenti all'estero che vengono in Italia ad adempiere l'obbligo del servizio militare in base alla legge 8 giugno 1966, n. 433, è concesso per una sola volta nel corso della ferma il rimborso delle spese di viaggio, col mezzo più economico, per licenza da trascorrere all'estero nel Paese di residenza.

Le spese sono poste a carico del bilancio del Ministero della difesa.

Art. 2.

All'onere annuo derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 15.100.000, sarà fatto fronte con i normali stanziamenti dei capitoli 3572, 3602 e 3633 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 1977 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 giugno 1977

LEONE

ANDREOTTI — LATTANZIO — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1977, n. **339.**

Modifiche al regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431.

IL PRESIDENTE DELLA REPPUBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 87, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354;

Vista la legge 12 gennaio 1977, n. 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il sesto comma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, è abrogato.

Art. 2.

L'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, è sostituito dal seguente:

« La corrispondenza telefonica dei condannati e degli internati con i familiari ed i conviventi è autorizzata dalla direzione dell'istituto.

I detenuti e gli internati possono essere autorizzati alla corrispondenza telefonica con i familiari o con le persone conviventi una volta ogni quindici giorni, solo quando non abbiano usufruito di colloqui con alcun familiare o convivente da almeno quindici giorni.

L'autorizzazione di cui al comma precedente può essere concessa, oltre i limiti ivi stabiliti, in considerazione di particolari e gravi motivi di urgenza che non consentano di effettuare utilmente la necessaria comunicazione attraverso il ricorso ai colloqui e alla corrispondenza epistolare o telegrafica.

La corrispondenza telefonica con altre persone può essere consentita solo quando vi siano eccezionali ragioni di urgenza.

In ogni istituto sono installati uno o più telefoni secondo le occorrenze.

Il detenuto o l'internato che intenda effettuare la comunicazione telefonica deve rivolgere istanza scritta all'autorità competente, indicando il numero richiesto, la persona con cui deve corrispondere e i motivi dell'istanza.

Il contatto telefonico viene stabilito dal personale dell'istituto. La durata massima della conversazione telefonica è di sei minuti.

In ogni caso, la conversazione telefonica è ascoltata ed eventualmente registrata a mezzo di idonee apparecchiature.

Le autorizzazioni alla corrispondenza telefonica sono date con provvedimento scritto e motivato. Il provvedimento di autorizzazione di corrispondenza telefonica con persone diverse dai familiari e dai conviventi è trasmesso in copia al Ministero.

La corrispondenza telefonica è effettuata a spese dell'interessato.

La contabilizzazione della spesa avviene per ciascuna telefonata e contestualmente ad essa.

In caso di chiamata dall'esterno diretta ad avere corrispondenza telefonica con i detenuti e gli internati, all'interessato può essere data solo comunicazione del nominativo dichiarato dalla persona che ha chiamato semprechè non ostino particolari motivi di cautela ».

Art. 3.

L'ultimo comma dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, è sostituito dal seguente:

« Qualora dalla produzione artigianale, intellettuale o artistica, il detenuto o l'internato, anche in semilibertà, riceva un utile finanziario, su di esso vengono effettuati i prelievi ai sensi degli articoli 23, primo, secondo e terzo comma, e 24, primo comma, della legge ».

Art. 4.

L'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, è sostituito dal seguente:

« I permessi preveduti dal primo e secondo comma dell'art. 30 della legge sono concessi su domanda e hanno una durata massima di cinque giorni, oltre al tempo necessario per raggiungere il luogo dove il detenuto o l'internato deve recarsi.

Nel provvedimento di concessione sono stabilite le opportune prescrizioni ed è in ogni caso specificato se il detenuto o l'internato deve o meno essere scortato per tutto o per parte del tempo del permesso, avuto riguardo alla personalità del soggetto e all'indole del reato di cui è imputato o per il quale è stato condannato.

Al fine di acquisire elementi di valutazione sulla personalità del soggetto, il magistrato di sorveglianza o la competente autorità giudiziaria chiede alla direzione dell'istituto le necessarie informazioni.

Per i permessi di durata superiore alle dodici ore può essere disposto che il detenuto o l'internato trascorra la notte in un istituto penitenziario.

Le operazioni di scorta sono effettuate, su richiesta della direzione, dall'Arma dei carabinieri, quando si tratta di imputati o di condannati, e dell'autorità di pubblica sicurezza, quando si tratta di internati ».

Art. 5.

Gli ultimi due commi dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, sono sostituiti dai seguenti:

« Il direttore convoca al più presto il consiglio di disciplina per l'inizio del procedimento disciplinare.

La durata della misura cautelare non può comunque eccedere i dieci giorni. Il tempo trascorso in misura cautelare si detrae dalla durata della sanzione eventualmente applicata ».

Art. 6.

L'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, è sostituito dal seguente:

« Le richieste per le traduzioni, da un istituto all'altro e da un istituto a un luogo esterno di cura e viceversa, sono inoltrate, dalle direzioni degli istituti, all'Arma dei carabinieri, quando si tratta di imputati o di condannati, ovvero all'autorità di pubblica sicurezza, quando si tratta di internati.

Le richieste per gli accompagnamenti e l'assistenza dinanzi all'autorità giudiziaria sono, in ogni caso, inoltrate, dalle direzioni degli istituti, all'Arma dei carabinieri.

L'esecuzione dei servizi indicati nei commi precedenti è effettuata dall'Arma dei carabineri e dal Corpo della guardia di pubblica sicurezza con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti ».

Art. 7.

Il secondo comma dell'art. 80 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, è sostituito dal seguente:

« I trasferimenti per motivi di giustizia diversi da quelli indicati nel comma successivo sono richiesti dalla competente autorità giudiziaria, rispettivamente, all'ispettore distrettuale e al Ministero, che vi provvedono senza indugio ».

Dopo tale comma, è inserito il seguente:

« I trasferimenti per la comparizione degli imputati alle udienze dibattimentali sono richiesti dall'autorità giudiziaria alle direzioni degli istituti, che vi provvedono senza indugio, informandone l'ispettore distrettuale e il Ministero. La stessa disposizione si applica ai trasferimenti per la comparizione davanti alle sezioni di sorveglianza. Soddisfatte le esigenze giudiziarie, il soggetto viene restituito all'istituto di provenienza ».

Art. 8.

Dopo l'ultimo comma dell'art. 84 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, sono aggiunti i seguenti:

« All'atto della dimissione vengono consegnati al soggetto il peculio e gli oggetti di sua proprietà.

Il peculio e gli oggetti che non siano stati comunque ritirati dal dimesso sono trattenuti dalla direzione dell'istituto, che provvede, previe opportune ricerche, alla restituzione nel tempo più breve possibile.

Trascorso un anno dalla dimissione senza che sia stata possibile la restituzione, gli oggetti vengono venduti a cura della direzione e il ricavato, unitamente all'eventuale peculio, viene versato alla cassa delle ammende che trattiene la somma in deposito, ai fini della restituzione all'interessato ».

Art. 9.

Il primo comma dell'art. 96 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, è sostituito dal seguente:

« La richiesta o la proposta di remissione del debito per spese di procedimento e di mantenimento, che il condannato o l'internato non sia stato in grado di rimborsare, deve essere presentata nel mese che precede la dimissione e, comunque, non oltre i tre mesi successivi ».

Art. 10.

Il secondo comma dell'art. 110 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, è sostituito dal seguente:

« Le somme dovute alla cassa delle ammende e alla cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto devono essere versate integralmente, senza alcuna ritenuta a qualsiasi titolo, alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, che sono tenute a commutare dette somme in vaglia del Tesoro intestato al tesoriere centrale, cassiere della Cassa depositi e prestiti, per l'accreditamento, sul conto corrente speciale intestato alla cassa delle ammende o alla cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto ».

Art. 11.

Il primo comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, è sostituito dal seguente:

« I depositi costituiti in titoli di Stato o garantiti dallo Stato sono effettuati direttamente presso la cassa delle ammende, che, previo nulla osta all'introito da parte della Cassa depositi e prestiti, li trasmette alla tesoreria centrale ».

Art. 12.

Il secondo comma dell'art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, è sostituito dal seguente:

« Nell'elenco sono iscritti professionisti, che siano di condotta incensurata e di età non inferiore agli anni venticinque. Per ottenere l'iscrizione nell'elenco i professionisti, oltre ad essere in possesso del titolo professionale richiesto, devono risultare idonei a svolgere la loro attività nello specifico settore penitenziario. L'idoneità è accertata dal Ministero attraverso un colloquio e la valutazione dei titoli preferenziali presenta-

ti dall'aspirante. A tal fine, il Ministero può avvalersi del parere di consulenti docenti universitari nelle discipline prevedute dal quarto comma dell'art. 80 della legge ».

Art. 13.

L'art. 121 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio superiore della magistratura, o, per delega, il presidente della corte di appello, nomina, all'inizio di ciascun anno giudiziario, per la composizione della sezione di sorveglianza, gli esperti effettivi e quelli supplenti ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1977

LEONE

ANDREOTTI — BONIFACIO — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *giugno* 1977
Atti di Governo, registro n. 13, *foglio n.* 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1977.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Liguria ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 aprile 1976, con il quale il dott. Giuseppe Graziano veniva nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Liguria »;

Vista la designazione sostitutiva del Ministero del tesoro il quale ha prospettato l'esigenza di sostituire, in seno alla predetta commissione, il dirigente superiore dott. Giuseppe Graziano con il pari grado dottor Nicolino Sferrazza Papa;

Ritenuto che occorre, pertanto, procedere alla cennata sostituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dirigente superiore dott. Nicolino Sferrazza Papa è nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Liguria », in sostituzione del dott. Giuseppe Graziano.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1977

LEONE

ANDREOTTI — COSSIGA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *maggio* 1977
Registro n. 5 *Presidenza, foglio n.* 16

(6348)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1977.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Aggius con esclusione del centro storico.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Sassari per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 5 novembre 1973, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio del comune di Aggius, con l'esclusione del centro urbano;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Aggius (Sassari);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché rappresenta un complesso di bellezze panoramiche e naturali di grande rilevanza, per la materia granitica con cui è formata la sua orografia estremamente varia, scolpita dalla erosione di millenni di vento, che ha operato su forme già di per sé fantastiche; a ciò si aggiunge la varietà della flora che contribuisce a formare un quadro paesistico veramente eccezionale costituendo un tipico aspetto di grande valore estetico e tradizionale, fra i migliori della magnifica Gallura;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Aggius (Sassari) ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi terzo e quarto, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Dal predetto vincolo s'intende escluso il centro urbano, la cui perimetrazione è quella individuata dallo strumento urbanistico approvato dal presidente della giunta regionale.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Sassari.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Sassari curerà che il comune di Aggius provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il

comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 24 febbraio 1977

p. *Il Ministro per i beni culturali e ambientali*
SPITELLA

Il Ministro della marina mercantile
RUFFINI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI SASSARI

L'anno 1973, il giorno 5 del mese di novembre, in Sassari, nella sede dell'amministrazione provinciale, alle ore 15, previa regolare convocazione, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche della provincia di Sassari, per prendere in esame, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e norme del relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

AGGIUS: perfezionamento del vincolo esistente;

(*Omissis*).

Il sindaco interessato chiede un sopraluogo della commissione per accertare sul posto le zone effettivamente vincolabili dichiarandosi preoccupato dal fatto che un vincolo, esteso a tutto il territorio comunale, possa ostacolare l'edilizia specialmente nei centri abitati e arrecare danno all'economia locale con la chiusura delle cave.

(*Omissis*).

La commissione, riconosciuto l'interesse pubblico del comune di Aggius, propone all'unanimità l'imposizione del vincolo di tutela a tutto il territorio comunale, con l'esclusione dei centri abitati di Aggius e Viddalba, le cui delimitazioni fanno parte integrante di questo verbale, con la seguente motivazione che ripete quella del vincolo precedente:

« Tutto il territorio comunale di Aggius ha particolare valore, nei riguardi della bellezza naturale e panoramica, per la materia granitica con cui è formata la sua orografia, estremamente varia, scolpita dalla erosione di innumerevoli millenni di vento, che ha operato su forme già di per se fantastiche. La flora aggiunge bellezza a tutto il territorio che costituisce un tipico aspetto — e fra i migliori — della pur magnifica Gallura ».

(*Omissis*).

(6555)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1977.

Aggiornamento del compenso annuo spettante all'Automobile club d'Italia per maggiori costi sostenuti per aumenti di retribuzione del personale negli anni 1973 e 1974.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39;

Visto l'art. 6 della legge 15 dicembre 1967, n. 1235, concernente la nuova disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni per gli apparecchi radioriceventi installati a bordo di autoveicoli e autoscafi;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1969 che approva la convenzione stipulata in data 25 novembre 1969, con la quale sono stati affidati all'Automobile club d'Italia (ACI), per il periodo dal 22 dicembre 1969 al 21 dicembre 1977 i servizi, per conto dello Stato, di riscossione delle tasse automobilistiche e dell'abbonamento all'autoradio e di riscontro dei versamenti di detti tributi effettuati a mezzo dei conti correnti postali;

Visto l'art. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, recante provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Vista la richiesta avanzata dall'Automobile club d'Italia per ottenere, ai sensi del secondo comma dell'art. 19 della citata convenzione, il rimborso dei maggiori costi sostenuti per aumenti di retribuzione del personale negli anni 1973 e 1974;

Viste le deliberazioni del consiglio generale dell'Automobile club d'Italia in data 11 giugno 1970, 5 giugno 1971 e 10 giugno 1972, con le quali, in esecuzione di accordi intervenuti tra il Governo e le organizzazioni sindacali, sono stati concessi miglioramenti economici al personale;

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 465, riguardante la convalida di provvidenze deliberate a favore del personale degli enti pubblici non economici;

Vista la nota n. 40946-19-D/003 del 15 febbraio 1975 del Ministero del turismo e dello spettacolo, concernente l'approvazione in sanatoria delle deliberazioni del consiglio generale dell'ACI sopra specificate;

Ritenuto che si sono verificati i presupposti ipotizzati, del secondo comma del testé menzionato art. 19, a causa degli aumenti della retribuzione del personale;

Viste le risultanze degli accertamenti, all'uopo svolti dal servizio permanente di controllo all'ACI e alla SIAE e dei riscontri eseguiti da questo Ministero;

Considerato che le somme chieste a rimborso dall'ACI, ammontanti a L. 991.025.000 per l'anno 1973 e a L. 1.055.245.000, per l'anno 1974 vanno ridotte, rispettivamente, a L. 814.923.520 e a L. 777.297.065, perché non possono essere riconosciuti i maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei decreti ministeriali con i quali sono state stabilite le variazioni dell'indennità integrativa speciale per gli anni 1973 e 1974, trovando detti decreti il loro fondamento nella legge 27 maggio 1959, n. 324, vale a dire in un provvedimento legislativo anteriore alla stipula della vigente convenzione ACI-Finanze; perché gli arrotondamenti non sono stati effettuati dall'ACI conformemente alle disposizoni in vigore, perché la media mensile delle ore di lavoro straordinario prestato dal personale addetto al servizo tasse è stata accertata in 37 ore *pro-capite* per il 1973 e in 38 ore *pro-capite* per il 1974; perché l'importo sul quale va calcolata la maggiore aliquota di oneri previdenziali e assistenziali è da determinarsi, al netto dei maggiori oneri contemplati nel presente decreto, in L. 2.783.895.800 per il 1973 ed in L. 2.944.303.750 per il 1974;

Visto il parere del Consiglio di Stato, sezione III, n. 347, in data 12 giugno 1974;

Visti i decreti ministeriali 17 maggio 1975, in *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 agosto 1975;

Decreta:

All'Automobile club d'Italia, in relazione a quanto stabilito dall'art. 19, secondo comma, della convenzione stipulata in data 25 novembre 1969, approvata con decreto ministeriale 29 novembre 1969, compete il rimborso delle somme di L. 814.923.520 e di L. 777.297.065,

quali maggiori oneri sopportati dall'ente, rispettivamente, negli anni 1973 e 1974, per l'aumento delle retribuzioni del personale adibito al servizio di riscossione e riscontro delle tasse automobilistiche e dell'abbonamento all'autoradio.

Le maggiorazioni suindicate, ammontanti a complessive lire 1.592.220.585 (unmiliardocinquecentonovantaduemilioniduecentoventimilacinquecentottantacinque), devono essere proporzionalmente ripartite, per ciascun anno, tra le tasse automobilistiche e gli abbonamenti alle radioaudizioni, secondo i rispettivi ammontari. Sula base di tale distinzione il maggior onere innanzi specificato deve essere posto a carico dello Stato, della regione siciliana e delle regioni a statuto ordinario, in ragione delle somme a ciascuno attribuite.

L'Automobile club d'Italia, conformemente a quanto previsto al n. 1 dell'art. 20 della convenzione ACI-Finanze, di cui al decreto ministeriale 29 novembre 1969, e con l'applicazione dei criteri d'imputazione innanzi specificati, è autorizzato a trattenere la somma di L. 1.592.220.585 (unmiliardocinquecentonovantaduemilioniduecentoventimilacinquecentottantacinque), come sopra determinata, in occasione del primo versamento delle quote di tassa di circolazione e di abbonamento all'autoradio effettuato a favore degli aventi diritto posteriormente alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 8 aprile 1977

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1977
Registro n. 25 Finanze, foglio n. 331

(6867)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1977.

Aggiornamento del compenso annuo spettante all'Automobile club d'Italia per l'epletamento dei servizi di riscossione e di riscontro dei versamenti per tasse automobilistiche e abbonamenti all'autoradio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39;

Visto l'art. 6 della legge 15 dicembre 1967, n. 1235, concernente la nuova disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni per gli apparecchi radioriceventi installati a bordo di autoveicoli e autoscafi;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1969 che approva la convenzione stipulata in data 25 novembre 1969, con la quale sono stati affidati all'Automobile club d'Italia (ACI), per il periodo dal 22 dicembre 1969 al 21 dicembre 1977 i servizi, per conto dello Stato, di riscossione delle tasse automobilistiche e dell'abbonamento all'autoradio e di riscontro dei versamenti di detti tributi effettuati a mezzo dei conti correnti postali;

Visto l'art. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, recante provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Vista l'istanza avanzata dall'Automobile club d'Italia per ottenere l'aggiornamento del compenso forfettario ad esso spettante ai sensi dell'art. 19, primo comma, della citata convenzione, essendosi realizzate le condizioni previste dal terzo comma dello stesso art. 19;

Viste le risultanze degli accertamenti svolti dal servizio permanente di controllo all'ACI e alla SIAE;

Accertato che nel corso dell'anno 1974 si è verificato l'aumento del 36,58 per cento dei veicoli soggetti a tassa di circolazione rispetto al numero dei veicoli assoggettati allo stesso tributo al 31 dicembre 1970;

Visto il decreto ministeriale 17 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1975, registro n. 65 Finanze, foglio n. 252, con il quale il compenso forfettario annuo spettante all'ACI ai sensi del primo comma dell'art. 19 della più volte richiamata convenzione è stato determinato, a decorrere dall'anno 1972, in L. 9.200.000.000;

Visto il parere del Consiglio di Stato, sezione III, n. 347, in data 12 giugno 1974;

Decreta:

Il compenso annuo di L. 9.200.000.000 spettante all'Automobile club d'Italia ai sensi dell'art. 19 della convenzione stipulata in data 25 novembre 1969, approvata con decreto ministeriale 29 novembre 1969, come modificato dal decreto ministeriale 17 maggio 1975, per l'espletamento dei servizi di riscossione e di riscontro dei versamenti per tasse automobilistiche e abbonamenti all'autoradio, è elevato, ai sensi e per gli effetti del terzo comma dello stesso art. 19, a lire 10.400.000.000 (diecimiliardiquattrocentomilioni), a partire dall'anno 1974.

Le conseguenti maggiori somme maturate a favore dell'Automobile club d'Italia per gli anni 1974, 1975, 1976 e per il mese di gennaio 1977, ammontanti a complessive L. 3.700.000.000, devono essere proporzionalmente ripartite tra le tasse automobilistiche e gli abbonamenti alle radioaudizioni, secondo i rispettivi ammontari. Sulla base di tale distinzione il maggiore onere innanzi indicato deve poi essere posto a carico dello Stato, della regione siciliana, e delle regioni a statuto ordinario, in ragione delle somme a ciascuno attribuite.

L'Automobile club d'Italia, conformemente a quanto previsto al n. 1 dell'art. 20 della convenzione ACI-Finanze, di cui al decreto ministeriale 29 novembre 1969, e con l'applicazione dei criteri d'imputazione sopra indicati, è autorizzato a trattenere la somma di L. 3.700.000.000 (tremiliardisettecentomilioni) come sopra specificata, in occasione del primo versamento delle quote di tassa di circolazione e di abbonamento alla autoradio effettuato a favore degli aventi diritto, posteriormente alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. E' altresì autorizzato a trattenere, nella stessa occasione, e con le medesime modalità, le maggiorazioni di lire 100.000.000 (centomilioni) cadauna, relative ai ratei mensili eventualmente maturati successivamente al mese di gennaio 1977.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 8 aprile 1977

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1977
Registro n. 25 Finanze, foglio n. 330

(6866)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1977.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del comprensorio del monte Rosso e dell'area compresa tra monte Rosso, monte Ortone, colle S. Daniele, Tramonte e monte Lonzina.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge *predetta;*

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Padova per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 29 aprile 1974, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il comprensorio del monte Rosso e dell'area compresa tra monte Rosso, monte Ortone, colle S. Daniele, Tramonte e monte Lonzina, in comune di Teolo, ad integrazione di precedenti vincoli;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Teolo;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico per l'importanza panoramica e paesaggistica dell'area di pianura interclusa tra i rilievi e che con i medesimi costituisce un unico quadro naturale: infatti, a parte monte Rosso, prevalentemente boschivo, e taluni parchi e giardini (tra i quali, notevole quello antistante Villa Monrino), il territorio è caratterizzato dalle colture tradizionali locali (granturco, frumento, vigneto, colture foraggere, ecc.), assai suggestive sono le visioni della campagna pianeggiante, dalla quale emergono le tipiche forme coniche dei colli Euganei, che costituisce un contesto essenziale anche, per le ville (specie quelle esistenti a Tramonte), i parchi, gli edifici minori di carattere rurale, tutte cose immobili di indubbio valore estetico-tradizionale con spontanea fusione tra l'espressione della natura e l'opera del lavoro umano;

Decreta:

Il comprensorio del monte Rosso e dell'area compresa tra monte Rosso, monte Ortone, colle S. Daniele, Tramonte e monte Lonzina, sito nel territorio del comune di Teolo ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, comma terzo e quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

strada provinciale n. 25 (S. Biagio-Battaglia T.) dall'incrocio della stessa con la strada provinciale numero 89 « Euganea » (all'altezza del mappale n. 77, foglio n. 4, sezione *A*, comune di Teolo) proseguendo verso sud lungo la citata strada provinciale n. 25 (costituente il confine della accennata zona vincolata di monte Lonzina, Praglia e Tramonte) fino al mappale n. 125, foglio n. 11, sezione *A*, comune di Teolo, quindi segue il confine tra i comuni di Teolo e Torreglia e successivamente il confine tra i comuni di Teolo ed Abano T., fino all'incrocio con la strada comunale Monteortone o della Filippata (ora strada provinciale n. 25/dir. e costituente il limite della zona già vincolata di monte Ortone), segue tale limite verso sud, poi verso ovest, quindi verso nord ed est fino al mappale n. 36, foglio n. 12, sezione *A*, comune di Teolo, in corrispondenza dell'incrocio con la strada vicinale Monterosso - Monteortone (costituente nuovamente il confine tra i comuni di Teolo e Abano T.); segue tale confine verso nord fino allo scolo Consorziale Poggese, quindi lungo il predetto scolo fino alla strada provinciale n. 89 « Euganea » (all'altezza del mappale n. 190, foglio n. 4, sezione *A*, comune di Teolo). Segue verso ovest quest'ultima strada provinciale fino all'incrocio della medesima con la strada provinciale numero 25 inizialmente richiamato.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Padova.

La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Veneto - Venezia, curerà che il comune di Teolo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

Il soprintendente comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 16 maggio 1977

p. *Il Ministro*: SPITELLA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI
DELLA PROVINCIA DI PADOVA

A seguito di convocazione stabilita dal proprio presidente (d'intesa con il competente soprintendente ai monumenti), si è riunita il giorno 29 aprile alle ore 9, presso il palazzo della provincia di Padova, la commissione per la tutela del paesaggio e delle bellezze naturali della provincia di Padova per la trattazione degli argomenti distintamente accennati nel presente verbale.

(*Omissis*).

La commissione passa alla trattazione del seguente argomento:

« Proposta di vincolo su territorio in comune di Teolo, costituito dal monte Rosso e dall'area compresa tra monte Rosso, monte Ortone, colle S. Daniele, Tramonte e monte Lonzina ».

A tal punto interviene alla riunione anche il geom. Emilio Vergani, sindaco del comune di Teolo.

Il presidente illustra sommariamente la proposta in esame, già presentata e vagliata in precedenti sedute della commissione.

(*Omissis*).

A tal punto la commissione, ravvisati i requisiti richiesti dalla legge a sensi dell'art. 1, comma terzo, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nonché del comma quarto dell'art. 9 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, delibera con il voto favorevole dei suoi componenti e con il voto contrario del sindaco di Teolo, di proporre l'estensione del vincolo di tutela previsto dalle norme citate alla zona in comune di Teolo delimitata, nell'allegata planimetria facente parte del presente verbale, come segue:

strada provinciale n. 25 (S. Biagio-Battaglia T.) dall'incrocio della stessa con la strada provinciale n. 89 « Euganea » (all'altezza del mappale n. 77, foglio n. 4, sezione *A*, comune di Teolo) proseguendo verso sud lungo la citata strada provinciale n. 25 (costituente il confine della accennata zona vincolata di monte Lonzina, Praglia e Tramonte) fino al mappale n. 125, foglio n. 11, sezione *A*, comune di Teolo, quindi segue il confine tra i comuni di Teolo e Torreglia e successivamente il confine tra i comuni di Teolo ed Abano T., fino all'incrocio con la strada comunale Monteortone o della Filippata (ora strada provinciale n. 25/dir. e costituente il limite della zona già vincolata di monte Ortone), segue tale limite prima verso sud, poi verso ovest, quindi verso nord ed est fino al mappale n. 36, foglio n. 12, sezione *A*, comune di Teolo, in corrispondenza dell'incrocio con la strada vicinale Monterosso-Monteortone (costituente nuovamente il confine tra i comuni di Teolo e Abano T.); segue tale confine verso nord fino allo scolo Consorziale Poggese, quindi corre lungo il predetto scolo fino alla strada provinciale n. 89 « Euganea » (all'altezza del mappale n. 190, foglio n. 4, sezione *A*, comune di Teolo). Segue verso ovest quest'ultima strada provinciale fino all'incrocio della medesima con la strada provinciale n. 25 inizialmente richiamato.

(*Omissis*).

(6604)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1977.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Farra di Soligo.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Treviso per la protezione delle bellezze naturali, nelle adunanze del 29 marzo e 15 aprile 1976 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona collinare del comune di Farra di Soligo;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Farra di Soligo (Treviso);

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del sindaco del comune di Farra di Soligo, che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché la zona collinare del comune di Farra di Soligo costituisce per la conformazione del terreno, la flora, l'ubicazione ed il tipo dei fabbricati un paesaggio del massimo interesse, del tutto identificabile con quelli immortalati nei dipinti del Giorgione e del Cima, nonché una cornice di particolare bellezza, che caratterizza il panorama della pianura antistante, il cosidetto « Quartier del Piave », che si estende, sulla sinistra del fiume, da Vidor a Pieve di Soligo, con al centro i comuni di Moriago e Sernaglia, teatro della battaglia 1915-18; ritenuto inoltre che per una efficace ed adeguata protezione delle indicate bellezze naturali e panoramiche non basti tutelare la sola zona collinare, ma sia indispensabile proporre il vincolo di insieme anche per la zona pedecollinare meridionale fino a 100 ml a sud della mezzeria della strada provinciale n. 32 « dei Colli di Soligo », ove sorgono i principali nuclei urbani del comune di Farra, che, come fino ad ora si sono mantenuti, costituiscono parte integrante del sovrastante complesso paesaggistico, ove il sorgere di edifici, non proporzionati ed intonati all'ambiente e inseriti negli spazi di belvedere verso le « rive », potrebbe provocare squilibri e danni irreparabili all'armonica concordanza e fusione fra espressione della natura e quella del lavoro umano;

Decreta:

La zona, come sottospecificata, sita nel territorio del comune di Farra di Soligo (Treviso) ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi terzo e quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

ad est-nord ed ovest: il confine comunale con i territori dei comuni di Pieve di Soligo, Follina, Miane, Valdobbiadene e Vidor;

a sud: la linea corrente cento metri a valle della mezzeria della strada provinciale n. 32 « dei Colli di Soligo », dal confine col comune di Pieve di Soligo a quella di Vidor.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Treviso.

La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Veneto - Venezia, curerà che il comune di Farra di Soligo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 16 maggio 1977

p. *Il Ministro*: SPITELLA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Verbale n. 81

dell'adunanza tenutasi il giorno 29 marzo 1976 per trattare il seguente ordine del giorno:

« Proposta di vincolo della zona collinare del comune di Farra di Soligo ».

(*Omissis*).

Il presidente, constatata la presenza di tutti i componenti la commissione, dichiara aperta la seduta e dà quindi la parola al soprintendente il quale espone come, nel prendere visione dei territori ed in particolare delle bellezze naturali delle provincie venete della sua giurisdizione, abbia notato che in alcune zone, non ancora protette da vincolo, sono stati eseguiti lavori che possono compromettere irreparabilmente la loro bellezza.

Una di queste è la zona collinare di Farra di Soligo, in cui una nuova strada ne sfregia il prospetto verso la pianura, ed è per evitare che possano ripetersi simili errori che ha richiesto la convocazione della commissione per la proposta di vincolo.

(*Omissis*).

La discussione viene infine conclusa dal presidente, che, allo scopo di dare alla soprintendenza la possibilità di esaminare il piano di fabbricazione messo a disposizione dal sindaco, ed alla giunta comunale ed al nuovo sindaco di essere edotti sulla odierna discussione, propone il rinvio della seduta a lunedì 5 aprile alle ore 16 presso il municipio di Farra di Soligo in modo da ridiscutere la proposta dopo aver preso visione della zona da vincolare ed aver effettuato un sopralluogo ai vari centri pedecollinari.

(*Omissis*).

Verbale n. 82

dell'adunanza tenutasi il giorno 5 aprile 1976 per la trattazione del seguente ordine del giorno:

« Proposta di vincolo della zona collinare del comune di Farra di Soligo ».

La riunione ha inizio alle ore 16,15 presso il municipio di Farra.

(*Omissis*).

Qui alle ore 18,30 nella sala della giunta comunale viene proseguita la discussione iniziata otto giorni prima a Treviso e della quale il presidente riassume i termini illustrando in particolare le divergenze manifestatesi tra la sua proposta, conforme a quella già adottata in casi analoghi dalla commissione, e la volontà dell'ex sindaco sig. Dozza, decisamente contraria al vincolo dei centri abitati lungo la strada provinciale, già, a suo avviso, sufficientemente tutelati dal piano di fabbricazione.

Il neo sindaco sig. Citron riafferma il punto di vista del suo predecessore.

(*Omissis*).

La discussione, protrattasi per quasi un'ora, viene conclusa dal presidente, il quale, sulla base delle risultanze emerse nel corso della seduta, mette ai voti la seguente proposta di vincolo:

« La commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali e panoramiche di Treviso:

(*Omissis*).

Ai sensi dell'art. 1, comma terzo e quarto, della legge 20 giugno 1939, n. 1497, propone il vincolo di tutela per la zona collinare di Farra di Soligo segnata in giallo nell'allegata planimetria e così delimitata:

ad est-nord ed ovest: il confine comunale con i territori dei comuni di Pieve di Soligo, Follina, Miane, Valdobbiadene e Vidor;

a sud: la linea corrente cento metri a valle della mezzeria della strada provinciale n. 32 "dei Colli di Soligo", dal confine col comune di Pieve di Soligo a quella di Vidòr ».

Alla proposta così formulata danno voto favorevole il presidente, il soprintendente arch. Mola, il dott. Gregorj e il professor Coletti.

Il sindaco di Farra e l'arch. Masobello danno invece voto contrario, il primo perché vorrebbe il vincolo limitato alla sola zona collinare ed il secondo perchè convinto dell'inutilità di qualsiasi vincolo, così come amministrato ai sensi della legge n. 1497 del 1939.

Il rappresentante dell'ente provinciale per il turismo dichiara infine di astenersi.

L'esito della votazione si riassume così in quattro voti favorevoli, due contrari ed una astensione, per cui la proposta risulta approvata a maggioranza.

(*Omissis*).

(6556)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1977.

Rinnovo del comitato amministrativo dell'Istituto di studi per la programmazione economica.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 22 della legge 27 febbraio 1967, n. 48 e l'art. 5 dello statuto dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE), concernente la costituzione del comitato amministrativo dell'Istituto medesimo;

Visti gli articoli 32 e 33 della legge 20 marzo 1975, n. 70, recanti disposizioni relative ai membri dei consigli di amministrazione e alle nomine governative negli enti pubblici;

Visto il decreto ministeriale 27 settembre 1971, con il quale è stato costituito il comitato amministrativo dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE);

Visti i decreti ministeriali 25 giugno 1975 e 26 luglio 1975, con i quali, in ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art. 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70, si è provveduto a sostituire alcuni membri dimissionari del comitato amministrativo dell'ISPE;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione del comitato amministrativo dell'ISPE, di cui ai citati articoli 22 della legge 27 febbraio 1967, n. 48 e 5 dello statuto dell'ISPE, a suo tempo nominato con il predetto decreto ministeriale 27 settembre 1971 per il quadriennio scaduto il 26 settembre 1975;

Viste le designazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri nelle persone del prof. Giuseppe Cataldi, già presidente della Corte dei conti, del prof. Giuseppe Parenti, ordinario di statistica nella facoltà di economia e commercio presso l'Università degli studi di Firenze e del prof. Giancarlo Mazzocchi, ordinario di politica economica e finanziaria nella facoltà di economia e commercio presso l'Università cattolica di Milano;

Viste le designazioni del Ministero del tesoro nelle persone dell'avv. Nicola Bronzini, sostituto avvocato generale dello Stato e del prof. Paolo Sylos Labini, ordinario di economia politica nella facoltà di scienze statistiche presso l'Università degli studi di Roma;

Ritenuto di designare, per il Ministero del bilancio e della programmazione economica, il prof. Giannino Parravicini, ordinario di economia monetaria e creditizia nella facoltà di economia e commercio presso l'Università degli studi di Roma nonchè presidente del consiglio tecnico scientifico per la programmazione

economica presso il Ministero e il dott. Francesco Accardo, dirigente generale del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Considerato che il personale dell'ISPE ha designato, per elezione il dott. Alfredo Tabusi, ricercatore;

Decreta:

Il comitato amministrativo dell'Istituto di studi per la programmazione economica, presieduto dal Ministro per il bilancio e la programmazione economica, è costituito, per il quadriennio decorrente dalla data del presente decreto, come segue:

Cataldi prof. Giuseppe;
Parenti prof. Giuseppe;
Mazzocchi prof. Giancarlo;
Bronzini avv. Nicola;
Sylos Labini prof. Paolo;
Parravicini prof. Giannino;
Accardo dott. Francesco;
Tabusi dott. Alfredo.

Il presente decreto sarà comunicato alle Camere ai sensi dell'art. 33 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Il decreto medesimo sarà, inoltre, comunicato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 maggio 1977

Il Ministro: MORLINO

(6752)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1977.

Rinnovo del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra mercato internazionale della pesca, degli sports nautici ed attività affini ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il regio decreto 30 novembre 1936, n. 2497, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra mercato internazionale della pesca » ed i decreti del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, n. 422 che ne ha approvato il vigente statuto, 30 aprile 1965, n. 895 e 10 giugno 1969, n. 522, che lo hanno modificato;

Visto l'art. 1, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7;

Considerato che l'ente suindicato organizza periodicamente manifestazioni fieristiche a carattere internazionale;

Visto il proprio decreto 27 luglio 1970, riguardante la nomina, per un triennio, del consiglio generale dell'ente;

Viste le designazioni degli enti, associazioni e amministrazioni interessati;

Decreta:

Il consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra mercato internazionale della pesca, degli sports nautici ed attività affini », con sede in Ancona, è composto oltre che dal presidente e da due vice presidenti, dai seguenti membri:

Conti dott. Sergio, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Bulla dott.ssa Maria, in rappresentanza del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Cattani dott.ssa Sofia, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

Setti dott. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri - Direzione generale affari economici;

Marchetti dott. Mario, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Parisi dott. Rosario, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

Cesaria Leonardo cap. di corvetta, in rappresentanza del Ministero della difesa - Marina;

Pipino ing. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

Vicuna prof. ing. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero dei Trasporti e dell'aviazione civile;

Sparapani avv. Renato, in rappresentanza del Ministero della partecipazioni statali;

Lo Sardo Mario cap. di vascello, in rappresentanza del comando generale delle capitanerie di porto;

Manieri rag. Tommaso, in rappresentanza della Food and Agricolture Organization of the United Nations (F.A.O.);

Sarra comm. rag. Angelo, in rappresentanza dell'Associazione nazionale industria meccanica varia e affini (A.N.I.M.A.);

Ravaioli ing. Angelo, in rappresentanza dell'Unione sindacati commercianti della provincia di Ancona;

Pandolfi avv. Franco, in rappresentanza dell'Unione provinciale degli agricoltori di Ancona;

Borghi rag. Ugo, in rappresentanza degli artigiani;

Marcellini avv. Modesto, in rappresentanza dell'azienda di cura, soggiorno e turismo « Riviera del Conero »;

Marchegiani Antonio, Giorgi Mario, Iandoli commendatore Mario e Romano comm. Ettore, in rappresentanza degli armatori della pesca;

Armatura Arnaldo, Gaetani Pierino, Grati Enzo e Mengani Ubaldo, in rappresentanza delle organizzazioni dei lavoratori della pesca;

Cingolani per. ind. Giuseppe e Tarquinio Antonio, in rappresentanza delle cooperative della pesca;

Amati comm. Emilio, in rappresentanza degli industriali conservieri dei prodotti della pesca;

D'Alessio avv. Francesco, in rappresentanza del Comitato olimpico italiano (C.O.N.I.);

Gaetani Paolo e Borsoni Sergio, in rappresentanza del comune di Ancona;

Bianchi dott. Paolo e Marinelli rag. Luigi, in rappresentanza della provincia di Ancona;

Magistrelli Wilson e Zoppi dott. Luigi, in rappresentanza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ancona;

Giorgetti avv. Giunio e Gabrielli cav. uff. Ezio, in rappresentanza della Cassa di risparmio anconitana;

Bianchi ing. Roberto e Sardella per. ind. Mario, in rappresentanza dell'Associazione degli industriali della provincia di Ancona.

Il consiglio generale dura in carica tre anni, con decorrenza dalla data del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 maggio 1977

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(6427)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1977.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Biella.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Biella, con sede in Biella (Vercelli), approvato con proprio decreto 28 dicembre 1968 e modificato con successivi decreti 16 dicembre 1970, 16 ottobre 1972, 11 agosto 1975 e 1° aprile 1976;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 15 marzo 1977;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 10, punto 4), 20 e 21 dello statuto della Cassa di risparmio di Biella, con sede in Biella (Vercelli), in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1977

Il Ministro: STAMMATI

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO
DELLA CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA

Art. 10, punto 4). — Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

(*Omissis*).

4) sulla nomina del direttore generale, del vice direttore generale o dei vice direttori generali e del personale delle categorie dei dirigenti e dei funzionari, nonché sulle promozioni alle categorie medesime e nell'ambito delle categorie stesse, e sulle punizioni più gravi da applicarsi in conformità dei vigenti contratti di lavoro.

Art 20. — Il direttore generale è coadiuvato da uno o da due vice direttori generali, cui potrà demandare in via ordinaria anche particolari mansioni.

Art. 21. — In caso di assenza o impedimento del direttore generale, le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore generale o, in caso di assenza o impedimento anche di questi, nell'ordine, da un dirigente o da un funzionario della Cassa all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione.

Qualora siano nominati due vice direttori generali, le funzioni del direttore generale, in caso di sua assenza od impedimento, vengono assunte dal vice direttore generale designatovi dal consiglio di amministrazione o, in caso di assenza o impedimento anche di questi, nell'ordine, dall'altro vice direttore generale, da un dirigente o da un funzionario così come indicato al comma precedente.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova della di lui assenza o impedimento.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
STAMMATI

(6472)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1977.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sedici Geri, in Arenzano, ora A.T.G. - Applicazioni tecniche gomma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 24 marzo 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a Sedici Geri di Arenzano (Genova) ora A.T.G. - Applicazioni tecniche gomma, con effetto dal 1° ottobre 1976;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sedici Geri di Arenzano (Genova), ora A.T.G. - Applicazioni tecniche gomma, con effetto dal 1° ottobre 1976;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 giugno 1977

Il Ministro: ANSELMI

(6354)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1977.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Mercurio - Consorzio polesano tra dettaglianti ed esercenti », in Rovigo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa « Mercurio - Consorzio polesano tra dettaglianti ed esercenti - Società cooperativa a responsabilità limitata per quote », con sede in Rovigo, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa « Mercurio - Consorzio polesano tra dettaglianti ed esercenti - Società cooperativa a responsabilità limitata per quote », con sede in Rovigo, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Milaz-

zo, in data 17 febbraio 1972, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Marcello Marella ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 giugno 1977

Il Ministro: ANSELMI

(6729)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1977.

Ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Trentino-Alto Adige.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1971, con il quale è stato costituito il comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Trentino-Alto Adige;

Ritenuto che per decorso quadriennio di durata in carica si rende necessario procedere alla ricostituzione del comitato;

Considerato che, ai sensi del terzo comma del precitato art. 33, i rappresentanti dei lavoratori dipendenti e dei datori di lavoro debbono essere designati, rispettivamente, dalle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, e dalle organizzazioni sindacali nazionali di settore dei datori di lavoro più rappresentative;

che le confederazioni sindacali a carattere nazionale dei lavoratori dipendenti rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro sono: la Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL), la Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL), l'Unione italiana del lavoro (UIL), la Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (CISNAL) e la Confederazione italiana dirigenti di azienda (CIDA), e che, in quanto tali, sono state interpellate;

che sono state altresì interpellate le seguenti organizzazioni sindacali nazionali di settore dei datori di lavoro:

Confederazione generale dell'industria italiana (CGII);

Confederazione generale dell'agricoltura italiana (CGAI);

Confederazione generale italiana del commercio e del turismo (CGICT);

Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA);

Associazione sindacale fra le aziende del credito (ASAC);

Associazione sindacale Intersind;

Confederazione italiana della piccola e media industria;

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni occorre stabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione;

che detti criteri vengono individuati nei seguenti:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

3) partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro;

4) rilevanza degli insediamenti produttivi;

5) complessità delle strutture organizzative aziendali;

che, inoltre, deve tenersi conto, nei confronti delle imprese pubbliche, del grado di rappresentatività ad esse riferibile in ragione della loro qualità di esponenti di interessi pubblici nel settore economico, nonché della rilevanza sociale delle iniziative industriali e degli obiettivi che le stesse perseguono;

che, infine, la scelta delle organizzazioni sindacali è fondata anche in ragione della loro importanza qualitativa, oltreché numerica;

che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri risultano, nella regione Trentino-Alto Adige, maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali:

per i lavoratori dipendenti:

Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL);

Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL);

Unione italiana del lavoro (UIL);

Confederazione italiana dirigenti di azienda (CIDA);

per i datori di lavoro:

Confederazione generale dell'industria italiana (CGII);

Confederazione generale dell'agricoltura italiana (CGAI);

Confederazione generale italiana del commercio e del turismo (CGICT);

Associazione sindacale fra le aziende del credito (ASAC);

Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA);

Viste le designazioni effettuate dalle competenti organizzazioni sindacali e dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Trentino-Alto Adige è così composto:

Micheli Walter (CGIL), Cavazzana Enrico (CISL), Barozzi Tullio (CISL) e Azzetti rag. Rinaldo (CIDA), in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'industria;

Frei Sebastian (CGIL) e Bolzoni Antonio (UIL), in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell agricoltura;

Zurla Ivo (CGIL) e Rainer Peter (CISL), in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del commercio e attività affini;

Roncher Remo (UIL), in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del credito e assicurazione;

Bonetti dott. Italo (CGII), in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria;

Losi dott. Carlo (CGAI), in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura;

Recanatini Mario (CGICT), in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio e attività affini;

Bonincontro Alfredo (ASAC-ANIA), in rappresentanza dei datori di lavoro del credito e assicurazione;

Chiggi ing. Luigi, dirigente superiore e Odorico rag. Attilio, direttore, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Terranova dott. Mario, dirigente superiore e Santini rag. Guiscardo, primo dirigente, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Castaldi dott. Roberto, dirigente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale con voto consultivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 giugno 1977

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

(6727)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1977.

Autorizzazione alla sezione di Milano della Lega navale italiana a rilasciare le abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto a motore per la navigazione oltre 6 miglia dalla costa e quelle per la condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, contenente norme sulla navigazione da diporto;

Vista la legge 6 marzo 1976, n. 51, concernente modificazioni ed integrazioni alla legge suddetta;

Visto il decreto 10 gennaio 1977, con il quale sono stati stabiliti i requisiti degli enti e delle associazioni nautiche da riconoscere ai sensi e per gli effetti delle suddette leggi n. 50 e n. 51;

Visto il decreto 6 settembre 1975, con il quale la sezione di Milano della Lega navale italiana è stata riconosciuta ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 4, 22 e 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50;

Visto il parere n. 34 espresso in data 25 marzo 1977 dalla commissione interministeriale per il riconoscimento degli enti e delle associazioni nautiche;

Vista la domanda in data 12 novembre 1976, con la quale la predetta sezione ha chiesto di poter rilasciare anche le abilitazioni al comando delle imbarcazioni a motore con potenza superiore a 20 cavalli per la navigazione oltre 6 miglia dalla costa e quelle per la condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto;

Decreta:

Art. 1.

La sezione di Milano della Lega navale italiana è autorizzata a rilasciare anche le abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto a motore con potenza superiore a 20 cavalli per la navigazione oltre 6 miglia dalla costa e quelle per la condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto.

Art. 2.

Le unità da diporto a vela o a motore usate per le lezioni e gli esami di guida nautica devono essere assicurate per la responsabilità civile verso i terzi, ivi compresi gli allievi trasportati.

Art. 3.

La sezione di Milano della Lega navale italiana, nello svolgimento degli esami e nel rilascio delle abilitazioni, deve osservare le disposizioni stabilite con i decreti ministeriali 28 febbraio e 4 marzo 1977.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1977

Il Ministro per i trasporti
e, ad interim,
per la marina mercantile
RUFFINI

(6671)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1977.

Erogazione di un aiuto comunitario per il lino e la canapa per la campagna di commercializzazione 1977-78.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 1308/70 del consiglio del 29 giugno 1970, sull'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa che istituisce un aiuto per il lino e la canapa prodotti nella Comunità ed i successivi regolamenti comunitari riguardanti tali settori;

Visto il regolamento (CEE) n. 569/76 del consiglio del 15 marzo 1976, che prevede misure speciali per i semi di lino;

Visto il regolamento (CEE) n. 814/76 del consiglio del 6 aprile 1976, che modifica il regolamento (CEE) n. 1308/70 per quanto riguarda il regime di aiuto per il lino;

Visto il regolamento (CEE) n. 771/74 della commissione che stabilisce modalità concernenti la erogazione dell'aiuto suddetto a partire dalla campagna di commercializzazione 1974-75;

Visto il regolamento (CEE) n. 1074/77 del consiglio del 17 maggio 1977, che fissa l'importo dell'aiuto per il lino (tessile) e la canapa per la campagna di commercializzazione 1977-78;

Viste le leggi 13 maggio 1966, n. 303, concernente l'istituzione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel

mercato agricolo e 31 marzo 1971, n. 144, relativa al finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1971, concernente l'affidamento alla predetta Azienda di Stato dei compiti di intervento per il settore del lino e della canapa;

Considerata la necessità di assumere le disposizioni esecutive e le modalità relative alla concessione ed erogazione del suddetto aiuto comunitario per la campagna di commercializzazione 1977-78;

Decreta:

Art. 1.

Per l'applicazione nel territorio della Repubblica delle norme comunitarie citate in premessa, relative alla concessione dell'aiuto per il lino e la canapa del raccolto 1977, si osservano le disposizioni stabilite dal presente decreto.

Art. 2.

Per beneficiare dell'aiuto di cui all'art. 1, i produttori agricoli interessati sono tenuti a presentare all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio o, se trattasi di canapa, in sua vece, al Consorzio nazionale produttori canapa, entro il 15 giugno 1977 la dichiarazione delle superfici seminate ed entro il 31 ottobre 1977 la domanda di aiuto.

Art. 3.

La denuncia delle superfici seminate a lino e/o canapa di cui all'art. 2 deve contenere:

l'indicazione della superficie seminata a lino o canapa, espressa in ettari e are, specificando, per il lino, quella destinata alla produzione di lino da seme o di lino da fibra;

gli estremi catastali delle superfici seminate o una indicazione riconosciuta come equivalente dall'organismo incaricato del controllo delle superfici;

la specie botanica e, per il lino, della varietà seminata o, in mancanza, della sua destinazione principale.

Art. 4.

Le domande di aiuto, di cui al precedente art. 2, dovranno essere indirizzate all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., tramite gli ispettorati provinciali dell'agricoltura o il Consorzio nazionale produttori canapa, con l'indicazione:

del cognome, nome e indirizzo e qualifica del richiedente;

della superficie aziendale coltivata a lino e/o canapa, espressa in ettari e are di tali superfici. In mancanza del riferimento catastale, va allegata alla domanda una dichiarazione sostitutiva rilasciata dall'organismo incaricato del controllo delle superfici;

del sistema di conduzione dell'azienda, specificandone il tipo o gli eventuali cointeressati;

dei quantitativi di lino e/o canapa raccolti;

del luogo di immagazzinaggio del prodotto o, qualora il prodotto sia stato venduto e consegnato, del cognome, nome e indirizzo dell'acquirente.

L'ispettorato provinciale dell'agricoltura o, in sua vece, il Consorzio nazionale produttori canapa rilascerà l'« attestato di produzione » di cui al successivo art. 5 da allegare alla domanda, dopo aver effettuato i dovuti controlli.

Art. 5.

L'« attestato di produzione » può essere rilasciato ai produttori interessati quando risulti:

che nella superficie per la quale viene richiesto l'aiuto siano stati effettuati i normali lavori di coltivazione;

che sia stato realizzato un raccolto di lino e/o canapa.

L'« attestato di produzione », oltre ad indicare l'avente diritto o, in caso di conduzione associata, gli aventi diritto all'aiuto, deve precisare:

la superficie aziendale coltivata a lino e/o canapa, la sua ubicazione e se nella medesima sono state effettuate le normali operazioni di coltivazione e semina;

la quantità di prodotto ottenuto sull'intera superficie coltivata o, in caso di fondi separati, su ciascun fondo, specificando:

per il lino, la quantità di seme e di tiglio;

per la canapa, la quantità di seme, di verde e di stigliato;

l'importo in unità di conto.

Art. 6.

L'ammontare dell'aiuto per il lino e la canapa, per ettaro di superficie su cui sono stati eseguiti la semina e il raccolto, è fissato, per la campagna di commercializzazione 1977-78, nelle seguenti misure:

194,74 unità di conto per il lino tessile;

176,88 unità di conto per la canapa;

per i semi di lino verrà corrisposta una integrazione di prezzo pari alla differenza tra il prezzo di obiettivo per la campagna 1977-78 ed il prezzo medio del mercato mondiale, applicata ad un rendimento indicativo per ettaro di superficie sulla quale il lino è stato seminato e raccolto. Qualora per la campagna 1977-78, l'importo dell'aiuto per i semi di lino da fissare secondo le modalità suddette dovesse risultare inferiore a 105 unità di conto per ettaro di superficie sulla quale il lino è stato seminato e raccolto, detto importo non potrà essere inferiore a 105 unità di conto per ettaro.

Art. 7.

Alla erogazione dell'aiuto provvede l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., nell'ambito ed in esecuzione dei compiti di intervento alla stessa affidati con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1970 di cui alla premessa.

Art. 8.

Una distinta delle « dichiarazioni di semina », delle « domande di aiuto » e degli « attestati di produzione » deve essere trasmessa a cura degli ispettorati provinciali dell'agricoltura o in loro vece dal Consorzio nazionale produttori canapa, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per gli adempimenti di competenza.

Per il lino destinato alla produzione di fibre, l'aiuto viene accordato, conformemente alle disposizioni comunitarie in vigore, su richiesta delle parti interessate, previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 9.

Ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 771/74, l'importo del citato aiuto comunitario dovrà essere versato al produttore entro il 1° marzo successivo alla fine della campagna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1977

Il Ministro: MARCORA

(6753)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1977.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Sicilia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e sue successive modificazioni (legge 22 ottobre 1976, n. 750, di conversione del decreto-legge 23 settembre 1976, n. 663), relativo alla dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche nonché alla delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione siciliana;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici indicati a fianco delle sotto indicate province nelle quali possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Agrigento - gelate del 16, 17 aprile 1977.

Catania - gelate del 13-17 aprile 1977.

Palermo - nubifragio del 17, 18 novembre 1976.

Siracusa - gelate del 17 aprile 1977; vento ciclonico del 12 gennaio 1977.

Trapani - gelate del 16, 17 aprile 1977.

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte, nonché le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364:

Agrigento - gelate del 16, 17 aprile 1977 (art. 5):

comune di Montevago per i fogli di mappa numeri 1, 7, 32, 34, 35, tutti per intero e per i fogli di mappa numeri 2, 3, 4, 8, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 36, tutti in parte;

comune di Sambuca di Sicilia per i fogli di mappa numeri 27, 58, 59, 60, 61, 62, 69, tutti per intero e per i fogli di mappa numeri 2, 19, 20, 21, 26, 52, 53, 56, 57, 70, tutti in parte;

comune di Santa Margherita Belice per i fogli di mappa numeri 22, 35, 36, 39, 44, 45, 46, 49, 51, 52, 56, 57, 62, 63, 64, 65, tutti per intero e per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 5, 20, 21, 32, 33, 55, tutti in parte.

Catania - gelate del 13-17 aprile 1977:

comune di Aci Bonaccorsi per il foglio di mappa n. 5;

comune di Adrano per i fogli di mappa numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 50;

comune di Belpasso per i fogli di mappa numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15;

comune di Biancavilla per i fogli di mappa dal n. 3 al n. 25;

comune di Bronte per i fogli di mappa numeri 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, dal n. 21 al n. 39; dal n. 41 al n. 61, dal n. 63 al n. 71, dal n. 75 al n. 86, dal n. 95 al n. 138;

comune di Caltagirone per i fogli di mappa numeri 2, 5, 29, 30, 31, dal n. 51 al n. 55, 63, 79, dal n. 92 al n. 98, 186, 187, 188, 215, 229, 244;

comune di Castiglione di Sicilia per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 6, 7, 9, dal n. 11 al n. 15, dal n. 20 al n. 29, 31, 33, 36, 37, dal n. 39 al n. 52, 60, dal n. 61 al n. 71, 80, 81, 82, 83, 84, 89;

comune di Linguaglossa per i fogli di mappa numeri 2, 3, 4, 6, 9, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 28, 29, 32, 33;

comune di Maletto per i fogli di mappa dal n. 1 al n. 5, dal n. 7 al n. 18, numeri 20, 21, 22;

comune di Mascali per i fogli di mappa numeri 7, 10, 11, 12, 19, 29, 30, 31;

comune di Milo per i fogli di mappa numeri 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20;

comune di Mineo per i fogli di mappa numeri 3, 5, 6, 22, 23, dal n. 45 al n. 66, dal n. 72 al n. 80, 91, 92;

comune di Mirabella Imbaccari per i fogli di mappa numeri 2, 4, 5;

comune di Nicolosi per i fogli di mappa numeri 5, 8, 13, 14, 19, 20;

comune di Paternò per i fogli di mappa dal n. 4 al n. 22;

comune di Pedara per i fogli di mappa dal n. 4 al n. 12 e n. 27;

comune di Piedimonte per i fogli di mappa dal n. 7 al n. 11, dal n. 21 al n. 26, numeri 28, 29, 33;

comune di Ramacca per i fogli di mappa numeri 83, 133, 135;

comune di Randazzo per i fogli di mappa dal n. 20 al n. 77, numeri 17, 80, 81, 83, 100;

comune di San Cono per i fogli di mappa numeri 1 e 6;

comune di S. Giovanni La Punta per i fogli di di mappa numeri 7 e 8;

comune di S. Gregorio per il foglio di mappa n. 1;

comune di S. Michele di Ganzaria per i fogli di mappa numeri 1, 3, 4, 5, 8, 13, 15, 18, 19;

comune di S. Alfio per i fogli di mappa dal n. 4 al n. 10, dal n. 13 al n. 17 e n. 19;

comune di S. Maria di Licodia per i fogli di mappa dal n. 1 al n. 5 e n. 7;

comune di Trecastagni per i fogli di mappa dal n. 1 al n. 5, numeri 8, 9, 10, 19;

comune di Valverde per il foglio di mappa n. 4;

comune di Viagrande per i fogli di mappa numeri 11 e 12;

comune di Vizzini per i fogli di mappa numeri 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 97, 108, 109, dal n. 115 al n. 119, 121;

comune di Zafferana Etnea per i fogli di mappa numeri 6, 7, 8, 9, 12, 15, 16.

Palermo - nubifragio del 17, 18 novembre 1976 (art. 4):

comuni di Termini Imerese, Caccamo, Roccapalumba, Monreale, Montemaggiore Belsito, Misilmeri, Geraci Siculo, Blufi, Torretta, tutti per l'intero territorio comunale.

Siracusa - gelate del 17 aprile 1977 (art. 5); vento ciclonico del 12 gennaio 1977 (art. 4):

comune di Lentini per i fogli di mappa numeri 34, 35, 48, 49, 50 p., 53 p., 54 p., 55, 57, 58, 63, 64, 65, 66, 73, 74, 75 e 76;

comune di Carlentini per i fogli di mappa numeri 22 p., 29 p., 36 p.;

comune di Pachino per i fogli di mappa numeri 22, 29, 30, 31, 34, 35, 40, 41.

Trapani - gelate del 16, 17 aprile 1977 (art. 5):

comune di Alcamo per i fogli di mappa numeri 2, 3, 9, 12, 25, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 41, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 54, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123;

comune di Buseto Palizzolo per i fogli di mappa numeri 1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 47, 50, 51, 64, 66;

comune di Calatafimi per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127;

comune di Campobello di Mazara per i fogli di mappa numeri 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 18, 20, 25, 26;

comune di Castelvetrano per i fogli di mappa numeri 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 36, 41, 55, 57, 72, 73, 74, 75, 76, 86, 87, 88, 89, 90, 94, 100, 101, 105, 126, 131, 152, 162, 168, 58;

comune di Castellammare del Golfo per i fogli di mappa numeri 10, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 29, 40, 41, 42, 52, 53, 55, 62, 63, 54, 64, 67, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 82, 83, 84, 85, 88, 89;

comune di Custonaci per i fogli di mappa numeri 65, 66, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 181, 182, 183, 97;

comune di Erice per i fogli di mappa numeri 215, 239, 240, 241, 243, 260, 262, 263, 265, 269, 280, 281, 282, 283, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 311, 312, 314, 279, 298;

comune di Gibellina per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 24, 27, 30, 34;

comune di Marsala per i fogli di mappa numeri 1 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 94, 97, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 121, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 171, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 194, 198, 199, 206, 207, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 255, 256, 257, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 287, 320, 321, 322, 327, 328, 344, 345, 356, 357, 358, 367, 368, 369, 370, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 387, 388, 389, 391, 392, 393, 394, 395, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 176, 390, 396;

comune di Mazara del Vallo per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 73, 74, 75, 76, 77, 81, 82, 86, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 151, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175, 176, 179, 180, 181, 182, 199, 183, 184, 185, 205, 206, 207, 208, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 204;

comune di Paceco per i fogli di mappa numeri 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 31, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49;

comune di Partanna per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 67, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 6, 19;

comune di Poggioreale per i fogli di mappa numeri 4, 5, 6, 7, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42;

comune di Salaparuta per i fogli di mappa numeri 11, 24, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37;

comune di Salemi per i fogli di mappa numeri 1, 3, 12, 30, 32, 36, 37, 44, 45, 65, 67, 68, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 96, 103, 105, 106, 107, 108, 111, 112, 113, 119, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 131, 136, 138, 140, 141, 144, 145, 146, 147, 148, 154, 58, 149, 155, 158;

comune di Santa Ninfa per i fogli di mappa numeri 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 49, 44;

comune di Trapani per i fogli di mappa numeri 18, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 41, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 61, 63, 79, 84, 85, 101, 107, 111, 112, 113, 117, 118, 119, 120, 123, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 141, 142, 143, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 183, 194, 198, 231, 240, 244, 252, 253, 257, 258, 259, 260, 263, 264, 265, 271, 272, 275, 276, 277, 278, 283, 284, 290, 292, 293, 298, 273, 239, 180, 181, 182;

comune di Valderice per i fogli di mappa numeri 20, 21, 29, 46, 49, 50, 59, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70;

comune di Vita per l'intero territorio comunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1977

Il Ministro: MARCORA

(6840)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di tre cattedre di cui due di anatomia umana normale e una di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna sono vacanti tre cattedre, di cui due di anatomia umana normale e una di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6915)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di quarantanove società cooperative

Con decreto ministeriale 4 maggio 1977 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia Casa moderna per lavoratori agricoli alessandrini soc. a r.l., in Alessandria, costituita per rogito Brezzi in data 2 agosto 1962, rep. n. 19969, reg. soc. n. 4800;

2) società cooperativa Consorzio per la tutela dei vini classici, in Asti, costituita per rogito Serra in data 20 gennaio 1958, rep. n. 7910, reg. soc. n. 1448;

3) società cooperativa agricola di Vaglierano stazione, in Vaglierano di Asti, costituita per rogito Conte in data 27 marzo 1946, rep. n. 636, reg. soc. n. 1050;

4) società cooperativa consumo del popolo soc. coop. a r.l., in Moncalvo (Asti), costituita per rogito Besso in data 15 giugno 1947, rep. n. 2186, reg. soc. n. 1416;

5) società cooperativa C.A.P. - Cooperativa autotrasporti partigiani Monferrine, soc. coop. a r.l., in Moncalvo (Asti), costituita per rogito Viola in data 26 luglio 1945, rep. n. 14114, registro soc. n. 1332;

6) società cooperativa consumo dei lavoratori di Nizza Monferrato soc. a r.l., in Nizza Monferrato (Asti), costituita per rogito Scovazzi in data 1° luglio 1945, rep. n. 5131, reg. soc. n. 45;

7) società cooperativa consumo ed agricola di Viarigi società coop. a r.l., in Accorneri di Viarigi (Asti), costituita per rogito Grandi in data 12 gennaio 1948, rep. n. 2501, reg. società n. 1918/1617;

8) società cooperativa edilizia San Babila Monzese soc. a r.l., in Milano, costituita per rogito Fiore in data 28 settembre 1970, rep. n. 204220, reg. soc. n. 143706;

9) società cooperativa consumo La Fratellanza soc. cooperativa a r.l., in Vizzola Ticino (Varese), costituita per rogito Pizzamiglio in data 1° luglio 1945, rep. n. 3972, reg. soc. n. 3591;

10) società cooperativa edilizia La Postelegrafonica società coop. a r.l., in Grosseto, costituita per rogito Ordini in data 28 settembre 1959, rep. n. 32600, reg. soc. n. 970;

11) società cooperativa edilizia Operai telefonici soc. cooperativa a r.l., in Grosseto, costituita per rogito Giorgetti in data 7 agosto 1965, rep. n. 19990, reg. soc. n. 1318;

12) società cooperativa agricola Il Vomere soc. coop. a r.l., in Grosseto, costituita per rogito Bonesi in data 22 febbraio 1950, rep. n. 7441, reg. soc. n. 420;

13) società cooperativa di consumo Popolare di Grosseto, soc. coop. a r.l., in Grosseto, costituita per rogito Bonesi in data 31 marzo 1947, rep. n. 3979, reg. soc. n. 81;

14) società cooperativa edilizia Agredile Zanibelli, società coop a r.l., in Badiola di Castiglione della Pescaia (Grosseto), costituita per rogito Giorgetti in data 14 luglio 1962, rep. n. 11690, reg. soc. n. 1121;

15) società cooperativa di produzione e lavoro I Lupi, società a r.l., in Livorno, costituita per rogito Von Berger in data 22 febbraio 1948, rep. n. 5888, reg. soc. n. 2703;

16) società cooperativa edilizia Casa del Filoviere, società coop. a r.l., in Livorno, costituita per rogito Farneti in data 30 agosto 1963, rep. n. 51731, reg. soc. n. 4289;

17) società cooperativa agricola La Motoaratura, società coop. a r.l., in Nibbiona di Rosignano Marittimo (Livorno), costituita per rogito Bastianelli in data 31 marzo 1953, rep. numero 7960, reg. soc. n. 3271;

18) società cooperativa edilizia A.M.E.T.A.G. - Trasporti, società coop. a r.l., in Parma, costituita per rogito Fontanabona in data 14 marzo 1963, rep. n. 18944, reg. soc. n. 4678;

19) società cooperativa di produzione e lavoro Mec-Marmi, soc. coop. a r.l., in Borgonovo di Sissa (Parma), costituita per rogito Fornari in data 22 novembre 1970, rep. n. 10891/4610, reg. soc. n. 6247;

20) società cooperativa edilizia Monterosa a r.l., in Piacenza, costituita per rogito Fermi in data 16 aprile 1971, repertorio n. 37654, reg. soc. n. 3131;

21) società cooperativa edilizia S.I.L.P. Ancona VIII a r.l., in Ancona, costituita per rogito Castellucci in data 3 gennaio 1964, rep. n. 47952, reg. soc. n. 3944;

22) società cooperativa edilizia Vetta, soc. coop. a r.l., in Ancona, costituita per rogito Franci in data 27 novembre 1963, rep. n. 46450, reg. soc. n. 3925;

23) società cooperativa edilizia S. Martino, soc. coop. a r.l., in Ancona, costituita per rogito Panichi in data 11 novembre 1969, rep. n. 9041, reg. soc. n. 4909;

24) società cooperativa edilizia Quattro Colli, soc. cooperativa a r.l., in Catanzaro, costituita per rogito Teti in data 19 novembre 1963, rep. n. 82994, reg. soc. n. 1311;

25) società cooperativa edilizia Risparmio, soc. coop. a r.l., in Ancona, costituita per rogito Sabatini in data 3 novembre 1965, rep. n. 77784, reg. soc. n. 4270;

26) società cooperativa edilizia Domus Laetitiae, soc. cooperativa a r.l., in Ancona, costituita per rogito Sabatini in data 18 febbraio 1964, rep. n. 66598, reg. soc. n. 3973;

27) società cooperativa agricola Rinascita Montecarottese, soc. coop., in Montecarotto (Ancona), costituita per rogito Sabatini in data 9 giugno 1965, rep. n. 75206, reg. soc. n. 4226;

28) società cooperativa edilizia Cesano, soc. coop. a r.l., in Senigallia (Ancona), costituita per rogito Poeti in data 30 ottobre 1971, rep. n. 30632, reg. soc. n. 5312;

29) società cooperativa edilizia Aurora, soc. coop. a r.l., in Sant'Angelo di Senigallia (Ancona), costituita per rogito Poeti in data 29 marzo 1972, rep. n. 31564, reg. soc. n. 5416;

30) società cooperativa per il rinnovamento agricolo S. Silvestro a r.l., in Senigallia (Ancona), costituita per rogito Papini in data 10 aprile 1965, rep. n. 21299, reg. soc. n. 4195;

31) società cooperativa edilizia Cittadella, soc. coop. a r.l., in Perugia, costituita per rogito Tei in data 2 aprile 1964, repertorio n. 29606/8769, reg. soc. n. 3165;

32) società cooperativa di consumo fra Lavoratori di Calzolaro, soc. coop. a r.l., in Calzolaro di Umbertide (Perugia), costituita per rogito Tei in data 5 maggio 1949, rep. n. 2742/1310, reg. soc. n. 1737;

33) società cooperativa di pesca Santa Filippa, soc. cooperativa a r.l., in Borgo S. Pietro di Petrella Salto (Rieti), costituita per rogito Massacci in data 4 aprile 1952, rep. n. 3589, reg. soc. n. 275;

34) società cooperativa agricola Consorzio provinciale allevatori, soc. coop. a r.l., in Cosenza, costituita per rogito Goffredo in data 5 settembre 1968, rep. n. 174764, reg. soc. n. 1657;

35) società cooperativa di produzione e lavoro Del Sellaro, soc. a r.l., in Cerchiara di Calabria (Cosenza), costituita per rogito Malvasi in data 27 marzo 1965, rep. n. 24991, reg. soc. n. 286;

36) società cooperativa agricola Ortofrutticola Lotzorai, soc. coop. a r.l., in Lotzorai (Nuoro), costituita per rogito Serra in data 3 dicembre 1965, rep. n. 51291, reg. soc. n. 180;

37) società cooperativa agricola fra Lavoratori di Nuragus, soc. coop. a r.l., in Nuragus (Nuoro), costituita per rogito Atzori in data 27 settembre 1947, rep. n. 5583, reg. soc. n. 1501;

38) società cooperativa agricola Antonio Maffi, soc. cooperativa a r.l., in Sassari, costituita per rogito Porqueddu in data 6 luglio 1945, rep. n. 9184, reg. soc. n. 574;

39) società cooperativa agricola Consorzio provinciale allevatori, soc. coop. a r.l., in Sassari, costituita per rogito De Martini in data 10 luglio 1968, rep. n. 53795, reg. soc. n. 1798;

40) società cooperativa Mutua assicurazione contro danni del bestiame, in Martis (Sassari), costituita per rogito Bua in data 27 ottobre 1949, rep. n. 1194, reg. soc. n. 763;

41) società cooperativa edilizia San Gavino, soc. coop. a r.l., in Muros (Sassari), costituita per rogito Stara in data 3 maggio 1966, rep. n. 16221, reg. soc. n. 1633;

42) società cooperativa agricola Allevatori bovini - Mores, soc. coop a r.l., in Mores (Sassari), costituita per rogito De Martini in data 25 aprile 1962, rep. n. 10507, reg. soc. n. 1297;
43) società cooperativa mista fra lavoratori agricoli La Sociale, soc. a r.l., in Nughedu S. Nicolò (Sassari), costituita per rogito Campus in data 17 ottobre 1953, rep. n. 3495, reg. società n. 1071;
44) società cooperativa edilizia Domus A.N.C.O.L. - già - Domus Esperiae, soc. coop. a r.l., in Sassari, costituita per rogito De Martini in data 30 marzo 1973, rep. n. 143201, reg. soc. numero 2219;
45) società cooperativa edilizia ACLI Casbano, soc. a r.l., in Varese, costituita per rogito Zafferri in data 22 settembre 1957, rep. n. 22537/9549, reg. soc. n. 3891;
46) società cooperativa edilizia Domus, soc. coop. a r.l., in Cavaria (Varese), costituita per rogito Zanzi in data 6 gennaio 1953, rep. n. 24677/8492, reg. soc. n. 5317;
47) società cooperativa Mutua assicurazione bestiame, società coop. a r.l., in Cislago (Varese), costituita per rogito Piatti in data 26 ottobre 1956, rep. n. 3403/1237, reg. soc. n. 5158;
48) società cooperativa edilizia di abitazione Achille Marazzi, soc. coop. a r.l., in Saronno (Varese), costituita per rogito Notari in data 1° luglio 1963, rep. n. 396802, reg. soc. n. 6332;
49) società cooperativa di consumo ACLI - Associazione cristiana lavoratori italiani di Porto Ceresio, soc. a r.l., in Porto Ceresio (Varese), costituita per rogito Reggiori in data 11 aprile 1948, rep. n. 15570/6983, reg. soc. n. 2865.

(6675)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Fraine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 14 giugno 1977, il comune di Fraine (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.450.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974.

(4071/M)

Autorizzazione al comune di Serrungarina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 14 giugno 1977, il comune di Serrungarina (Pesaro-Urbino), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.640.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974.

(4067/M)

Autorizzazione al comune di Somma Vesuviana ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 15 giugno 1977, il comune di Somma Vesuviana (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 91.731.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4057/M)

Autorizzazione al comune di Casapulla ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 15 giugno 1977, il comune di Casapulla (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 32.839.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4058/M)

Autorizzazione al comune di Deruta ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 15 giugno 1977, il comune di Deruta (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 31.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4060/M)

Autorizzazione al comune di Norcia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 15 giugno 1977, il comune di Norcia (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 54.100.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4061/M)

Autorizzazione al comune di Lari ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 14 giugno 1977, il comune di Lari (Pisa), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 18.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4064/M)

Autorizzazione al comune di Serrungarina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 14 giugno 1977, il comune di Serrungarina (Pesaro-Urbino), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 17.855.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4066/M)

Autorizzazione al comune di Borgo Pace ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 14 giugno 1977, il comune di Borgo Pace (Pesaro-Urbino), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.469.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4069/M)

Autorizzazione al comune di Colli del Tronto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 14 giugno 1977, il comune di Colli del Tronto (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 11.742.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4070/M)

Autorizzazione al comune di Otranto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 14 giugno 1977, il comune di Otranto (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 32.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4072/M)

Autorizzazione al comune di Gussola ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 9 giugno 1977, il comune di Gussola (Mantova), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 13.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4075/M)

Autorizzazione alla provincia di Modena ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 giugno 1977, la provincia di Modena, viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 790.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4073/M)

Autorizzazione al comune di Bazzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 giugno 1977, il comune di Bazzano (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4062/M)

Autorizzazione al comune di Cotignola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 giugno 1977, il comune di Cotignola (Ravenna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 155.162.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4063/M)

Autorizzazione al comune di Tortona ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 giugno 1977, il comune di Tortona (Alessandria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 217.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4059/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo a Fasanella ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 15 giugno 1977, il comune di Sant'Angelo a Fasanella (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 47.276.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4056/M)

Autorizzazione al comune di Serrungarina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 giugno 1977, il comune di Serrungarina (Pesaro-Urbino), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 18.481.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4065/M)

Autorizzazione al comune di Fratte Rosa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 giugno 1977, il comune di Fratte Rosa (Pesaro-Urbino), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 14.531.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4068/M)

Autorizzazione al comune di Castellammare del Golfo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 15 giugno 1977, il comune di Castellammare del Golfo (Trapani), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 60.125.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4074/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 119

Corso dei cambi del 21 giugno 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	884,90	884,90	885 —	884,90	884,95	884,90	885 —	884,90	884,90	884,90
Dollaro canadese	833,45	833,45	833 —	833,45	833,55	833,45	833,50	833,45	833,45	833,45
Franco svizzero	353,83	353,83	353,70	353,83	353,85	353,85	353,765	353,83	353,83	353,85
Corona danese	145,91	145,91	145,80	145,91	145,85	149,92	145,93	145,91	145,91	145,90
Corona norvegese	166,78	166,78	166,70	166,78	166,75	166,80	166,76	166,78	166,78	166,80
Corona svedese	199,60	199,60	199,60	199,60	199,55	199,60	199,60	199,60	199,60	199,60
Fiorino olandese	354,77	354,77	354,85	354,77	354,70	354,80	354,75	354,77	354,77	354,70
Franco belga	24,507	24,507	24,51	24,507	24,51	24,50	24,5090	24,507	24,507	24,50
Franco francese	179,065	179,065	178,97	179,065	179,05	179,05	179,075	179,065	179,065	179,05
Lira sterlina	1521,55	1521,55	1521,75	1521,55	1521,40	1521,60	1521,59	1521,55	1521,55	1521,55
Marco germanico	374,89	374,89	374,85	374,89	374,95	374,92	374,87	374,89	374,89	374,90
Scellino austriaco	52,75	52,75	52,75	52,75	52,75	52,75	52,77	52,75	52,75	52,70
Escudo portoghese	22,94	22,94	22,88	22,94	22,86	22,94	22,87	22,94	22,94	22,95
Peseta spagnola	12,74	12,74	12,74	12,74	12,73	12,74	12,7420	12,74	12,74	12,75
Yen giapponese	3,252	3,252	3,25	3,252	3,25	3,25	3,2520	3,252	3,252	3,25

Media dei titoli del 21 giugno 1977

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	81,300
Redimibile 3,50 % 1934	99,300
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,125
» 5 % (Ricostruzione)	98,975
» 5 % (Riforma fondiaria)	98,625
» 5 % (Città di Trieste)	92,250
» 5 % (Beni esteri)	91,925
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78,825
» 5,50 % » » 1968-83	77,800
» 5,50 % » » 1969-84	74,925
» 6 % » » 1970-85	78 —
» 6 % » » 1971-86	76,025
» 6 % » » 1972-87	74,550
» 9 % » » 1975-90	82,775
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	83,100
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978	93 —
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,350
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,350
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	76,575
» poliennali 7 % 1978	94,425
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	90,850
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	89,375
» » 9 % 1980	87,650
» » 10 % 1981	87,600

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 giugno 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	884,95
Dollaro canadese	833,475
Franco svizzero	353,797
Corona danese	145,92
Corona norvegese	166,77
Corona svedese	199,60
Fiorino olandese	354,76
Franco belga	24,508
Franco francese	179,07
Lira sterlina	1521,57
Marco germanico	374,88
Scellino austriaco	52,76
Escudo portoghese	22,905
Peseta spagnola	12,741
Yen giapponese	3,252

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinquanta tenenti in servizio permanente effettivo del servizio sanitario, ruolo ufficiali medici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1976, registro n. 20 Difesa, foglio n. 163, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di cinquanta tenenti in servizio permanente effettivo del servizio sanitario, ruolo ufficiali medici;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1976, registro n. 33 Difesa, foglio n. 239, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso di cui trattasi;

Visti gli atti della commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinquanta tenenti in servizio permanente effettivo del servizio sanitario, ruolo ufficiali medici, indetto con decreto ministeriale 5 luglio 1976, citato nelle premesse:

1. s. ten. med. cpl. cong. Giuliani Andrea (nato il 15 dicembre 1947) . . punti 25,678
2. Ponzo dott. Mauro (nato il 19 febbraio 1950) » 24,458
3. s. ten. med. cpl. cong. Marchi Massimo (nato il 25 giugno 1946 . . . . . » 24,135
4. Berti dott. Roberto (nato il 21 dicembre 1949) . . . . . » 24,000
5. Landolfi dott. Raffaello (nato l'8 febbraio 1950) . . . . » 23,711
6. s. ten. C.S.A. cpl. 1ª nom. Grasso Paolo (nato il 2 febbraio 1948) . . » 23,443
7. ten. med. cpl. tratt. Torrini Carlo (nato il 22 luglio 1948) . . . . . » 23,415
8. s. ten. med. cpl. cong. Caramanico Luciano (nato il 2 luglio 1949) . . . . » 23,395
9. s. ten. med. cpl. 1ª nom. Gentili Giovanni (nato il 10 novembre 1948) . . . . » 23,260
10. s. ten. med. cpl. cong. Rispoli Riccardo (nato il 15 febbraio 1949) . . . . . . » 22,856
11. s. ten. med. cpl. rich. D'Amato Angelo (nato il 28 febbraio 1946) . . . » 22,696
12. Costanza dott. Gaetano (nato il 24 gennaio 1950) . » 22,608
13. s. ten. med. cpl. 1ª nom. Natali Roberto (nato il 6 luglio 1948) . . » 21,456
14. s. ten. med. cpl. 1ª nom. Coppola Achille (nato il 18 agosto 1948) . . . » 21,278
15. s. ten. med. cpl. 1ª nom. Cacciola Tommaso (nato il 19 luglio 1950) » 21,273
16. s. ten. med. cpl. 1ª nom. Piraino Giovanni (nato il 14 maggio 1950) . . » 21,200

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra, i seguenti candidati sono dichiarati — sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso — vincitori nell'ordine appresso indicato:

1) s. ten. med. cpl. cong. Giuliani Andrea . punti 25,678
2) Ponzo dott. Mauro . . . » 24,458
3) s. ten. med. cpl. cong. Marchi Massimo » 24,135
4) Berti dott. Roberto . . . . . » 24,000
5) Landolfi dott. Raffaello » 23,711
6) s. ten. C.S.A. cpl. 1ª nom. Grasso Paolo . » 23,443
7) ten. med. cpl. tratt. Torrini Carlo » 23,415
8) s. ten. med. cpl. cong. Caramanico Luciano » 23,395
9) s. ten. med. cpl. 1ª nom. Gentili Giovanni » 23,260
10) s. ten. med. cpl. cong. Rispoli Riccardo . » 22,856
11) s. ten. med. clp. rich. D'Amato Angelo . . punti 22,696
12) Costanza dott. Gaetano . . . . . . » 22,608
13) s. ten. med. cpl. 1ª nom. Natali Roberto . » 21,456
14) s. ten. med. cpl. 1ª nom. Coppola Achille » 21,278
15) s. ten. med. cpl. 1ª nom. Cacciola Tommaso » 21,273
16) s. ten. med. cpl. 1ª nom. Piraino Giovanni » 21,200

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 marzo 1977

Il Ministro: LATTANZIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *maggio* 1977
Registro n. 12 *Difesa, foglio n.* 75

(6481)

Avviso relativo alla pubblicazione dell'esito del concorso, per esami, a cinque posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori per le costruzioni aeronautiche.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nella dispensa del Giornale ufficiale della difesa n. 37 dell'11 settembre 1976 (data di pubblicazione 13 settembre 1976) è stato pubblicato il decreto ministeriale 7 luglio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1976, registro n. 34 Difesa, foglio n. 319, riguardante l'esito del concorso pubblico, per esami, a cinque posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori per le costruzioni aeronautiche.

(6389)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di endocrinologia, sessione anno 1975

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1975;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di endocrinologia, sessione anno 1975, nominata con decreto ministeriale 31 maggio 1976, e successive modificazioni;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di endocrinologia, sessione anno 1975, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Forti Gianni, nato a Sesto Fiorentino (Firenze) il 24 dicembre 1945 . . . punti 100 su 100
2. Lo Iudice Giuseppe, nato a Sorianello (Catanzaro) il 25 febbraio 1939 . . » 100 »
3. Lombardi Gaetano, nato a Milano il 27 giugno 1941 . . . . » 100 »
4. Ferrari Carlo, nato a Milano il 5 settembre 1945 . . . . . . » 98 »
5. Vitale Francesco, nato a Salerno il 7 gennaio 1941 . . . . . . » 95 »
6. Balsamo Armando, nato ad Arsiè (Belluno) il 20 maggio 1940 . . . . » 90 »
7. Nunziata Vincenzo, nato a Napoli il 5 dicembre 1940 . . . . . . » 90 »
8. Peracchi Maddalena, nata a Limbiate (Milano) il 13 marzo 1945 . . . » 90 »
9. Riva Luigi Paolo, nato a Milano il 16 novembre 1932 . . . . » 90 »
10. Ambrosi Bruno, nato a Milano il 16 gennaio 1943 . . . . » 83 »

11. Iavicoli Mario, nato ad Addis Abeba il 27 agosto 1941	punti	80	su 100
12. Reschini Eugenio, nato a Busto Arsizio (Varese) il 25 novembre 1940	»	80	»
13. Iannotta Flavia, nata a Cherso (Pola) il 12 novembre 1941	»	78	»
14. Lora Luciano, nato ad Arzignano (Vicenza) il 29 luglio 1937	»	78	»
15. Berardi Michele, nato a Ruvo di Puglia (Bari) il 5 aprile 1940	»	75	»
16. Bertolissi Fabio, nato sulla Motonave Saturnia il 26 luglio 1943 .	»	75	»
17. Leone Salvatore, nato a Siracusa il 9 novembre 1940	»	75	»
18. Noacco Claudio, nato ad Udine l'8 giugno 1944	»	75	»
19. Pagani Giorgio, nato a Milano l'11 giugno 1945	»	75	»
20. Russo Pasquale, nato a Spilinga (Catanzaro) il 6 giugno 1937	»	75	»
21. Secreto Giorgio, nato ad Erba (Como) il 4 maggio 1944 .	»	75	»
22. Carducci Artenisio Alfredo, nato a Palermo il 3 aprile 1943	»	70	»
23. Indovina Francesco Saverio, nato a Palermo il 1° gennaio 1945	»	70	»
24. Modena Gino, nato a Nereto (Teramo) il 1° maggio 1944	»	70	»
25. Muscogiuri Antonio, nato a Bari il 5 ottobre 1941	»	70	»
26. Pais Margherita, nata ad Asolo (Treviso) il 7 giugno 1943	»	70	»
27. Spirito Luigi, nato a Caserta il 29 ottobre 1936	»	70	»
28. Tafaro Emilio, nato a Minervino Murge (Bari) il 17 novembre 1940 .	»	70	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(6483)

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di dermosifilopatia, sessione anno 1975.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1975;

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1976, registro n. 5, foglio n. 134;

Considerato che il dott. Giorgi Bruno ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di segretario della commissione predetta per indisponibilità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il dott. D'Ari Raffaele, direttore di sezione del Ministero della sanità, è nominato segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di dermosifilopatia che si terrà a Roma il giorno 22 ottobre 1976 in sostituzione del dott. Giorgi Bruno, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1976

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1977
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 317

(6243)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MACERATA

Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Macerata

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1200/IX in data 20 agosto 1975, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Macerata;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso predetto;

Viste le designazioni all'uopo pervenute dall'ordine provinciale dei medici, dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Macerata e dal comune interessato;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge della regione Marche n. 2 del 30 gennaio 1973;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Maialetti dott. Antonio, primo dirigente amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

De Simone dott. Igino, vice prefetto della prefettura di Macerata;

Ambrosioni prof. Pietro, direttore dell'istituto di igiene dell'Università di Bologna;

Magnani prof. Bruno, direttore della II patologia medica dell'Università di Bologna;

Di Leo prof. Vito, medico superiore del Ministero della sanità;

Candela prof. Raffaele, ufficiale sanitario del comune di Iesi.

Segretario:

Monteleone prof. Renato, direttore di sezione del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove di esame avranno luogo presso l'istituto di igiene dell'Università di Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della regione Marche, nonché, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Macerata e del comune di Macerata.

Macerata, addì 30 maggio 1977

Il medico provinciale: PUCCI

(6208)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PALERMO

Concorso pubblico, per titoli, a ventuno posti, per il conferimento dell'incarico dei servizi di medicina scolastica del comune di Palermo.

Con decreto 16 maggio 1977, n. 5771, è stato bandito concorso pubblico, per titoli, per il conferimento dell'incarico dei servizi di medicina scolastica del comune di Palermo a ventuno posti per liberi professionisti per l'anno scolastico 1977-78.

Le domande dovranno pervenire alla ripartizione del personale del comune di Palermo entro il 15 agosto 1977 entro le ore 12.

(6209)

OSPEDALE DI CIRCOLO « C. CANTU' » DI ABBIATEGRASSO

Concorso ad un posto di primario del servizio di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Abbiategrasso (Milano).

(6770)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Abbiategrasso (Milano).

(6846)

OSPEDALE « SS. TRINITA' » DI POPOLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto dirigente di centro trasfusionale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto dirigente di centro trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Popoli (Pescara).

(6776)

OSPEDALE MAGGIORE « SS. TRINITA' » DI FOSSANO

Concorso ad un posto di primario della divisione di medicina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Fossano (Cuneo).

(6777)

OSPEDALE PER LE MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO « G. F. INGRASSIA » DI PALERMO

Concorso ad un posto di primario anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Palermo.

(6780)

OSPEDALI UNIFICATI DI SARNANO E S. GINESIO

Concorso ad un posto di primario del servizio di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sarnano (Macerata).

(6775)

OSPEDALE « C. BASILOTTA » DI NICOSIA

Concorso a due posti di assistente del pronto soccorso guardia medica ed accettazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del pronto soccorso, guardia medica ed accettazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Nicosia (Enna).

(6785)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del pronto soccorso, guardia medica ed accettazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del pronto soccorso, guardia medica ed accettazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Nicosia (Enna).

(6786)

OSPEDALE « B. NAGAR » DI PANTELLERIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di assistente di chirurgia generale;

un posto di aiuto ostetrico ginecologo;

un posto di aiuto radiologo;

un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche;

un posto di assistente pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pantelleria (Trapani).

(6784)

OSPEDALE « S. GIOVANNI BATTISTA » DI LONIGO

Concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lonigo (Vicenza).

(6772)

OSPEDALE « BARONE P. AGLIATA » DI PETRALIA SOTTANA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto ortopedico;

un posto di assistente di chirurgia;

un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Petralia Sottana (Palermo).

(6773)

OSPEDALE « S. E S. GRAVINA » DI CALTAGIRONE

Concorso ad un posto di primario di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Caltagirone (Catania).

(6771)

OSPEDALE CIVILE DEGLI INFERMI « B. RAMAZZINI » DI CARPI

Concorso ad un posto di assistente di radiologia e terapia fisica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia e terapia fisica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Carpi (Modena).

(6768)

ORDINE OSPEDALIERO « S. GIOVANNI DI DIO - FATEBENEFRATELLI - PROVINCIA LOMBARDO-VENETA » DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Ospedale « S. Giuseppe » di Milano:

un posto di aiuto della divisione di ostetricia-ginecologia.

Ospedale « S. Orsola » di Brescia:

un posto di assistente della divisione di medicina generale;

un posto di assistente cardiologo, aggregato alla divisione di medicina generale;

un posto di assistente del servizio di radiologia.

Ospedale « S. Raffaele arcangelo » di Venezia:

un posto di aiuto del servizio di laboratorio per analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

tre posti di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Milano.

(6779)

OSPEDALE « S. PAOLO » DI SAVONA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del servizio di cardiologia;

un posto di assistente del servizio di radiologia e terapia fisica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Savona.

(6774)

SPEDALI RIUNITI « S. CHIARA » DI PISA

Concorso ad un posto di aiuto della prima divisione chirurgica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della prima divisione chirurgica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Pisa.

(6769)

OSPEDALI RIUNITI « G. MELACRINO E F. BIANCHI » DI REGGIO CALABRIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto del servizio autonomo di anestesia e rianimazione presso la divisione di nefrologia;

un posto di assistente della divisione di medicina generale;

un posto di assistente della divisione di malattie infettive;

un posto di assistente della sezione di chirurgia vascolare aggregata alla divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Reggio Calabria.

(6781)

OSPEDALE « FERRARI » DI CEPRANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto pediatra.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ceprano (Frosinone).

(6778)

OSPEDALE « G. GIGLIO » DI CEFALU'

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cefalù (Palermo).

(6782)

OSPEDALE « S. MARIA LA CIVITA » DI SPINAZZOLA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di radiologia e fisioterapia;

un posto di primario e un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto di cardiologia;

un posto di aiuto e un posto di assistente di chirurgia generale;

un posto di aiuto di medicina generale;

un posto di assistente di pediatria;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Spinazzola (Bari).

(6783)

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1977, n. **21.**

Provvedimento d'emergenza per il rifinanziamento di leggi regionali operanti nei settori della difesa del suolo e dell'ambiente e nei settori produttivi, sociali e culturali in occasione del primo provvedimento di variazione del bilancio 1977.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 77 *del* 31 *maggio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo annuale relativo all'esercizio finanziario 1977 per il funzionamento dell'istituto per i beni artistici, culturali e naturali dell'Emilia-Romagna, istituito con legge regionale 26 agosto 1974, n. 46, già determinato in L. 100.000.000 a norma dell'art. 6 della legge regionale 31 gennaio 1977, n. 9, è elevato a L. 200.000.000.

Art. 2.

La regione Emilia-Romagna è autorizzata a concorrere tramite la società « Ente regionale per la valorizzazione economica del territorio » - ERVET S.p.a., alla attivazione di aree industriali ed artigianali attrezzate nel comune di Ostellato (provincia di Ferrara), nell'ambito delle finalità statutarie dell'ente medesimo.

L'autorizzazione di spesa per l'esercizio finanziario 1977 ammonta a complessive L. 1.000.000.000.

Per la erogazione dei fondi valgono le norme di cui all'art. 3 della legge regionale 24 agosto 1976, n. 37.

Art. 3.

Per la concessione di contributi costanti decennali in conto ammortamento mutui a favore delle imprese artigiane per il ricorso al credito di medio termine a norma della legge regionale 2 aprile 1973, n. 19, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato per l'esercizio finanziario 1977 un limite di impegno di L. 200.000.000.

Per effetto dell'autorizzazione di spesa di cui al primo comma del presente articolo le annualità da iscrivere nell'apposito capitolo di spesa dei bilanci di previsione dal 1977 al 1986, per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge e delle leggi regionali precedenti, risultano così determinate:

L. 1.850.000.000 per gli esercizi dal 1977 al 1982;
L. 1.500.000.000 per l'esercizio 1983;
L. 1.150.000.000 per l'esercizio 1984;
L. 1.150.000.000 per l'esercizio 1985;
L. 200.000.000 per l'esercizio 1986.

Art. 4.

L'autorizzazione di spesa per la concessione del contributo ordinario alle cooperative artigiane di garanzia di cui all'art. 1 della legge regionale 10 gennaio 1973, n. 3, già fissata in annue L. 150.000.000, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 17 luglio 1974, n. 29, è elevata per l'esercizio finanziario 1977 e per i successivi a L. 200.000.000.

Art. 5.

Per la concessione di contributi a favore delle imprese artigiane che in forma singola od associata intendano insediarsi in aree destinate dai comuni ad attività produttive a norma della legge regionale 28 febbraio 1975, n. 13, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1977 la spesa di L. 1.000.000.000.

Art. 6.

L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 5 della legge regionale 7 maggio 1975, n. 28: « Provvedimenti urgenti destinati allo sviluppo ed alla valorizzazione delle attività ittiche », è modificata nel modo che segue per quanto riguarda l'esercizio 1977:

L. 190.000.000 a favore delle iniziative di cui all'art. 2, lettera *c*);
L. 20.000.000 a favore delle iniziative di cui all'art. 2, lettere *a*), *b*) e *d*);
L. 70.000.000 a favore delle iniziative di cui all'art. 3;
L. — « per memoria », per le iniziative di cui all'art. 4.

Tale modificazione non comporta alcun incremento all'autorizzazione di spesa complessiva.

Art. 7.

Ai fini della concessione di contributi in conto interessi per l'acquisto di bestiame bovino a norma dell'art. 5 della legge regionale 13 agosto 1973, n. 29, è autorizzato, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1977, un ulteriore limite d'impegno quinquennale di L. 500.000.000.

Le annualità da iscrivere nell'apposito capitolo di spesa dei bilanci di previsione relativi ai sottoelencati esercizi in dipendenza delle successive autorizzazioni di limiti d'impegno contenute nelle leggi regionali 13 agosto 1973, n. 29; 18 maggio 1974, n. 17; 16 maggio 1975, n. 32; art. 6 legge regionale 2 settembre 1976, n. 42, e nella presente legge, risultano così determinate:

L. 2.150.000.000 per l'esercizio 1977;
L. 2.250.000.000 per l'esercizio 1978;
L. 1.750.000.000 per l'esercizio 1979;
L. 1 650.000.000 per l'esercizio 1980;
L. 700.000.000 per l'esercizio 1981;
L. 100.000.000 per l'esercizio 1982.

Art. 8.

Ai fini della effettuazione di interventi straordinari per la ristrutturazione delle cooperative operanti nel settore zootecnico e lattiero caseario è autorizzato, per il solo esercizio finanziario 1977, il rifinanziamento della legge regionale 19 agosto 1976, n. 36, per i seguenti interventi:

a) concessione di contributi in conto capitale a norma dell'art. 4, primo comma, della legge: L. 1.500.000.000;

b) concessione di contributi in conto interessi su mutui di miglioramento, a norma dell'art 4, secondo comma, ed art. 5 della legge: limite d'impegno di L. 400.000.000 per anni ventidue.

Le annualità da iscrivere nell'apposito capitolo di spesa dei bilanci di previsione relativi ai sottoelencati esercizi in dipendenza delle autorizzazioni di limiti di impegno contenute nella legge regionale 19 agosto 1976, n. 36, e nella presente legge risultano così determinate:

L. 620.000.000 per gli esercizi dal 1977 al 1997;
L. 400 000.000 per l'esercizio 1998.

Art. 9.

Per la concessione di contributi in capitale a comuni, province e loro consorzi, per la sistemazione, il miglioramento e la costruzione di opere stradali di loro competenza a norma dell'art. 18, lettera *a*) della legge regionale 8 marzo 1976, n. 10, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1977 la spesa di lire 1.800.000.000.

Art. 10.

E' autorizzata a decorrere dall'esercizio finanziario 1977 la iscrizione dei sottoelencati limiti di impegno per la concessione di contributi in conto ammortamento mutui per la ristrutturazione ed il risanamento di complessi di edilizia residenziale pubblica di proprietà o gestiti dagli I.A.C.P., nonchè per la costruzione da parte di cooperative di alloggi di edilizia residenziale pubblica, a norma degli articoli 2 e 3 della legge regionale 28 maggio 1975, n. 36:

a) limite d'impegno di L. 1.100.000.000. Concessione di contributi annui costanti fino ad un massimo di otto annualità, nella misura massima dell'8% sull'importo degli investimenti deliberati dal consiglio di amministrazione degli I.A.C.P. a norma degli articoli 1 e 2 della sopracitata legge regionale;

b) limite d'impegno di L. 900.000.000. Concessione di contributi annui costanti fino ad un massimo di otto annualità, nella misura massima del 5% sull'importo degli investimenti programmati nell'ambito degli interventi di cui all'art. 3 della sopracitata legge regionale.

La normativa per la concessione e la erogazione dei contributi, di cui al precedente comma, resta quella stabilita dalla legge regionale 28 maggio 1975, n 36, come modificata dalla legge regionale 13 luglio 1976, n. 28, salvo la riduzione dei termini, previsti nell'art. 4 della citata legge regionale n. 36, a giorni trenta decorrenti dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'atto amministrativo di riapertura dei termini stessi.

Le annualità saranno iscritte in due appositi capitoli di spesa dei bilanci di previsione a partire dall'esercizio finanziario 1977 e fino all'esercizio finanziario 1984.

Art. 11.

Per gli interventi di cui alla legge regionale 24 gennaio 1975, n. 6: « Interventi per la forestazione nel territorio regionale con particolare riferimento al territorio montano », sono autorizzate per l'esercizio finanziario 1977 le seguenti spese:

a) L 345.000.000 per gli interventi di miglioramento agro-silvo-pastorale a norma dell'art. 2 della legge, in aggiunta allo stanziamento di L. 1.000.000.000 disposto dall'art. 22 della legge regionale 31 gennaio 1977, n. 9, per lo stesso esercizio;

b) L. 150.000 000 per gli interventi a favore delle comunità montane a norma dell'art. 3 della legge;

c) L. 70.000.000 per gli interventi per lo sviluppo dell'assistenza tecnica, a norma dell'art. 5 della legge.

Art. 12.

Per gli scopi di cui all'art. 1 della legge regionale 6 luglio 1974, n. 27 « Interventi della Regione in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua dell'Emilia-Romagna », è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1977, la spesa di L. 2.380.000.000.

Art. 13.

L'amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere alla IDRO.S.E.R. S.p.a., nel corso dell'esercizio finanziario 1977, la somma di L. 1.000.000.000 quale quota di concorso regionale nella spesa per le attività di studio, pianificazione settoriale e progettazione di massima, svolte dalla stessa società per la realizzazione del « Piano regionale per la salvaguardia e l'utilizzazione ottimale delle risorse idriche in Emilia-Romagna », di cui alla deliberazione del consiglio regionale n. 90 in data 26 febbraio 1975, modificata dalla deliberazione consiliare n. 173 del 23 aprile 1975.

Alla erogazione della quota di concorso è provveduto a norma della legge regionale 5 giugno 1976, n. 21.

Art. 14.

Per l'attuazione degli interventi in capitale previsti dalla legge regionale 15 novembre 1976, n. 47, art. 3, secondo comma, « Disciplina transitoria degli interventi per il finanziamento di opere idroigieniche nel territorio regionale », è autorizzata nell'esercizio finanziario 1977 una ulteriore spesa di L. 3.000.000.000, in aggiunta allo stanziamento di bilancio di L. 3.000.000.000 autorizzato dall'art. 20 della legge regionale 31 gennaio 1977, n. 9.

Art. 15.

Per la finalità di cui agli articoli 15 e 16 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, la regione Emilia-Romagna è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1977, a concorrere nella spesa per l'acquisto di testi scolastici in favore di alunni di disagiate condizioni economiche.

Il concorso nella spesa viene effettuato per il tramite dei comuni competenti per territorio di ubicazione delle scuole e degli istituti, entro il limite delle somme a ciascuno assegnate, con atto deliberativo del consiglio regionale. Con tale atto verranno altresì determinate le modalità da seguire per l'erogazione e la rendicontazione dei fondi assegnati.

L'ammontare del concorso nella spesa è stabilito per ogni singolo caso dall'amministrazione comunale, anche in deroga ai limiti fissati dai soprarichiamati articoli 15 e 16 della legge 31 ottobre 1966, n. 942.

I fondi assegnati a norma del presente articolo possono essere altresì utilizzati per concorrere nell'acquisto di testi scolastici di uso collettivo o sussidi didattici, secondo le più aggiornate esperienze didattiche e metodologiche realizzate nella scuola dell'obbligo.

Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, l'amministrazione regionale fa fronte con i fondi di cui ai capitoli 38450 e 38700 del bilancio di previsione per l'esercizio stesso.

Art. 16.

I contributi per il trasporto dei bambini frequentanti le scuole materne pubbliche, concessi dalla Regione a valere sullo stanziamento di cui al cap. 38120 del bilancio per l'esercizio finanziario 1977 in attuazione degli articoli 4 e 31 della legge 18 marzo 1968, n. 444, possono essere concessi anche a favore dei bambini che frequentano le scuole materne istituite e gestite direttamente dai comuni o loro consorzi.

Art. 17.

Le autorizzazioni di spesa di cui alla legge regionale 22 novembre 1976, n. 50, sono modificate nel modo seguente:

a) l'autorizzazione di spesa di L. 1.200.000.000 per i contributi di cui all'art. 1 è ridotta a L. 1.170.000.000;

b) l'autorizzazione di spesa di L. 439.044.600 per i contributi di cui all'art. 7 è elevata a L. 469.044.600.

Art. 18.

Agli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa contenute nei precedenti articoli della presente legge, ammontanti a complessive L. 15.495.000.000 l'amministrazione regionale fa fronte:

a) quanto a L. 9.495.000.000 mediante il prelievo dal fondo di cui al cap. 75100: « Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione » del bilancio per l'esercizio finanziario 1977;

b) quanto a L. 6.000.000.000 mediante il prelievo dal fondo di cui al cap. 75200: « Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo. Somma destinata a fare fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione » del bilancio per l'esercizio finanzario 1977.

Art. 19.

La regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere la propria fidejussione per garantire il rimborso di un mutuo di lire 500.000.000, per la durata massima di anni venti ed al tasso massimo del 16% annuo, a favore del consorzio per la costruzione e la gestione di opere di interesse pubblico nell'ambito del porto di Ravenna — Società per azioni a prevalente capitale pubblico con sede presso la camera di commercio di Ravenna — destinato a finanziare il raccordo ferroviario fra le ferrovie dello Stato e l'area attrezzata adibita a terminal per carico, scarico, stoccaggio e smistamento di merci specializzate nella zona San Vitale, in comune di Ravenna, già ammessa al contributo regionale a norma della legge regionale 30 dicembre 1976, n. 57.

In caso di mancato pagamento da parte del consorzio sopramenzionato della rata di ammortamento del mutuo, l'amministrazione regionale effettuerà il pagamento della stessa a favore dell'istituto mutuante, entro giorni sessanta dalla comunicazione da parte dell'istituto medesimo del mancato pagamento.

Le spese relative e conseguenti alla prestazione della garanzia fidejussoria sono obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonchè dell'art. 12 della legge 19 maggio 1976, n. 335.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad esercitare nei modi consentiti dalle vigenti leggi le azioni volte al recupero, dal consorzio inadempiente, delle somme pagate dalla stessa ai sensi del secondo comma del presente articolo.

Per far fronte alle spese conseguenti alla prestazione della garanzia fidejussoria è disposta la iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1977 di un apposito capitolo dotato di uno stanziamento di L. 10.000.000, la cui copertura viene attuata mediante il prelievo di pari importo dal cap. 75100: « Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione », nel rispetto della destinazione attribuita a tale somma nella voce 11) dell'elenco n. 4 annesso al bilancio per l'esercizio finanziario 1976, come risulta modificato dalla legge regionale 7 settembre 1976, n. 43, di variazione di bilancio.

Art. 20.

La regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere la propria fidejussione per garantire il rimborso di un mutuo di L. 1.154.565.000, per la durata massima di anni venti — oltre il periodo di preammortamento — ed alle condizioni di tasso previste

dalla legge per il credito agrario di miglioramento, a favore dell'« Azienda regionale delle foreste » con sede in Bologna, destinato a finanziare opere di miglioramento forestale nelle province di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Ravenna e Reggio Emilia, ammesse al contributo statale nel pagamento degli interessi ai sensi dell'art. 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

In caso di mancato pagamento da parte dell'azienda sopramenzionata della rata di ammortamento del mutuo, l'amministrazione regionale effettuerà il pagamento della stessa a favore dell'istituto mutuante entro giorni sessanta dalla comunicazione da parte dell'istituto mutuante stesso del mancato pagamento.

Le spese relative e conseguenti alla prestazione della garanzia fidejussoria sono obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonchè dell'art. 12 della legge 19 maggio 1976, n. 335.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad esercitare, nei modi consentiti dalle vigenti leggi, le azioni volte al recupero dall'azienda inadempiente delle somme pagate dalla stessa ai sensi del secondo comma del presente articolo.

Per fare fronte alle spese conseguenti alla prestazione della garanzia fidejussoria, è disposta la iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1977 di un apposito capitolo dotato di uno stanziamento di L. 10.000.000, la cui copertura viene attuata mediante il prelievo di pari importo dal cap. 75100: « Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione », nel rispetto della destinazione attribuita a tale somma nella voce 11) dell'elenco n. 4 annesso al bilancio per l'esercizio finanziario 1976, come risulta modificato dalla legge regionale 7 settembre 1976, n. 43, di variazione di bilancio.

Art. 21.

L'art. 25 della legge regionale 31 gennaio 1977, n. 9, è così modificato:

La lettera *a*) dell'art. 9 della legge regionale 5 novembre 1976, n. 45: « Assegnazione di contributi in capitale per opere di edilizia ospedaliera nel territorio dell'Emilia-Romagna », è così modificata:

a) un primo capitolo di spesa, la cui copertura finanziaria è garantita dalla quota parte spettante alla regione Emilia-Romagna dei fondi assegnati dallo Stato a norma dell'art. 14 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, per complessive L. 33.278.388.000.

Tale capitolo sarà iscritto nei bilanci per gli esercizi finanziari 1976, 1977 e 1978, rispettivamente con uno stanziamento di L. 650.000.000, L. 24.950.000.000 e L. 7.678.388.000 secondo il prevedibile stato di avanzamento della spesa nei diversi esercizi, cui sono commisurate a norma della soprarichiamata legge n. 492 le erogazioni di fondi da parte dello Stato.

Art. 22.

Le variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1977, conseguenti alla attuazione della presente legge, sono apportate nel contesto della legge di approvazione del primo provvedimento di variazione al bilancio per l'esercizio 1977 sottoposto all'approvazione del consiglio regionale in concomitanza col presente provvedimento.

Art. 23.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma secondo della Costituzione e 44 dello statuto.

Art. 24.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 30 maggio 1977

CAVINA

(6692)

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1977, n. **22.**

Variazione al bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 1977 (primo provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 78 *del* 31 *maggio* 1977)

(*Omissis*).

(6693)

LEGGE REGIONALE 1° giugno 1977, n. **23.**

Distacco della frazione di Montebello dal comune di Sogliano al Rubicone e sua aggregazione al comune di Torriana, in provincia di Forlì. Conseguente rettifica del confine fra i comuni di Sogliano al Rubicone e di Torriana, in provincia di Forlì.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 79 *del* 2 *giugno* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con legge regionale, ed alle condizioni e con le modalità previste nella presente legge, il confine fra i comuni di Sogliano al Rubicone e di Torriana, in provincia di Forlì, può essere rettificato secondo la linea risultante dalla cartografia allegato *A*.

Art. 2.

La proposta di legge regionale di rettifica del confine deve essere sottoscritta da cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune di Sogliano al Rubicone che risultino residenti nel territorio da aggregare al comune di Torriana alla data dell'approvazione della presente legge da parte del consiglio regionale.

La proposta non è ammissibile se il numero delle sottoscrizioni non corrisponde almeno alla metà più uno del totale degli elettori del comune di Sogliano al Rubicone residenti nel territorio considerato. Il computo è effettuato in base al numero di tali elettori alla data dell'approvazione della presente legge da parte del consiglio regionale.

La raccolta delle firme deve essere fatta su fogli di carta uso bollo. Ciascuno di essi deve recare stampato in epigrafe esclusivamente il testo della proposta di legge riportato nell'allegato *B*. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 della legge regionale 23 gennaio 1973, n. 7. Le firme devono essere autenticate a norma dell'art. 8 della stessa legge. La proposta di legge deve recare allegati i certificati, anche collettivi, di iscrizione nelle liste elettorali nel comune di Sogliano al Rubicone, nonchè i certificati di residenza relativi a tutti i firmatari.

Art. 3.

La proposta, corredata da tutta la documentazione prescritta, deve essere depositata presso l'ufficio di presidenza del consiglio regionale, nel termine di sei mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge Si applica l'art. 9 della legge regionale 23 gennaio 1973, n. 7.

All'accertamento dell'ammissibilità della proposta, con riguardo ai requisiti prescritti dalla presente legge, si provvede con le modalità di cui all'art. 11 della legge regionale 23 gennaio 1973, n. 7.

Il comune di Sogliano al Rubicone fornisce, a richiesta dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale, i dati che non possono essere desunti dalla documentazione presentata. Dalla data della richiesta dell'ufficio di presidenza, la decorrenza del termine di cui all'art. 11, primo comma, della legge 23 gennaio 1973, n. 7, resta sospesa fino a quando il comune di Sogliano al Rubicone non provveda.

Art. 4.

Intervenuta la dichiarazione di ammissibilità di cui al secondo comma dell'art. 3 della presente legge, il presidente del consiglio richiede il parere dei consigli comunali di Sogliano al Rubicone e di Torriana, nonchè del consiglio provinciale di Forlì, i quali deliberano entro quarantacinque giorni dalla richiesta.

Le deliberazioni sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per la durata di quindici giorni.

Qualsiasi cittadino ha facoltà di fare opposizione alla deliberazione del consiglio di cui sia elettore. L'opposizione è presentata nel termine di venti giorni — a decorrere dall'ultimo di affissione — al capo dell'amministrazione il quale ne cura l'immediato inoltro al consiglio regionale.

Art. 5.

Si applica l'art. 12 della legge regionale 23 gennaio 1973, n. 7.

La commissione bilancio e affari generali si avvale, nel caso particolare, delle facoltà di cui all'art. 21 dello statuto regionale.

La proposta di legge decade ad ogni effetto, se il consiglio comunale di Torriana non esprime parere favorevole a norma del precedente art. 4, primo comma.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 1° giugno 1977

CAVINA

(*Omissis*).

(6694)

LEGGE REGIONALE 2 giugno 1977, n. 24.

Sospensione degli interventi stabiliti dalle leggi regionali 19 agosto 1974, n. 40 e 24 dicembre 1975, n. 48: « Contributo per la stipula di cinquantotto contratti di ricerca per la formazione e l'orientamento medico-sociale di studenti iscritti a una facoltà di medicina e chirurgia dell'Emilia-Romagna.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 81, *del* 3 *giugno* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Gli interventi regionali di cui alle leggi 19 agosto 1974, n. 40 e 24 dicembre 1975, n. 48, sono sospesi.

Sono peraltro fatti salvi i finanziamenti dei contratti di ricerca già stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge e rinnovabili ai sensi delle suddette leggi regionali.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 2 giugno 1977

CAVINA

(6695)

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1977, n. 19.

Norme integrative della legge regionale 5 marzo 1953, n. 2, concernente provvidenze a favore dell'industria peschereccia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 1° *giugno* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A favore di pescatori e di cooperative di pescatori che abbiano subito a causa di eccezionali calamità naturali la perdita di barche, motobarche e motopescherecci ovvero abbiano subito a detti mezzi e relative attrezzature di bordo e da pesca nonchè ad opere e attrezzature di compendi ittici, peschiere e impianti per l'allevamento di pesci e di altre specie acquatiche danni di rilevanza superiore al 30 per cento del loro complesso funzionale, l'amministrazione regionale, in deroga alle limitazioni stabilite negli articoli 4 e 7 della legge regionale 5 marzo 1953, n. 2, è autorizzata a concedere anche per più di una volta i finanziamenti e i contributi previsti da detta legge.

Tali deroghe possono essere applicate anche a favore di imprese non cooperativistiche esclusivamente per danni causati dai sopracitati eventi eccezionali ad opere e attrezzature di impianti e stabilimenti per l'allevamento di pesci e di altri animali acquatici.

Art. 2.

I benefici di cui al precedente art. 1 possono essere concessi anche a favore di quei richiedenti che abbiano subito i danni prima della entrata in vigore della presente legge purchè tali danni non si siano verificati anteriormente al 1° gennaio 1975.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 18 maggio 1977.

SODDU

(6698)

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1977, n. 14.

Miglioramenti economici in attesa dell'applicazione dell'accordo contrattuale nazionale dei dipendenti regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 1° *giugno* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa dell'applicazione dell'accordo nazionale dei dipendenti regionali, al personale della regione Molise è attribuita la somma di L. 10.000 (diecimila), per ogni mese di servizio, prestato dal 1° gennaio 1976 al 31 gennaio 1977.

A partire dal 1° febbraio 1977, la somma anzidetta è elevata a L. 25.000 (venticinquemila) mensili.

Al suddetto personale sono attribuite, altresì, le somme di L. 10.000 (diecimila) per la tredicesima mensilità del 1976 e L. 25.000 (venticinquemila) per la tredicesima del 1977, ridotte proporzionalmente in relazione al servizio prestato.

Gli importi di cui ai commi precedenti, non sono pensionabili e sono soggetti alle sole ritenute erariali.

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 300.000.000, graverà sul bilancio 1977, cap. 190: « Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale »

Art. 3.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 16 maggio 1977

D'AIMMO

LEGGE REGIONALE 24 maggio 1977, n. **15**.

Norme per agevolare l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 1° *giugno* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di agevolare l'attuazione dei programmi relativi alla costruzione o alla manutenzione e risanamento di alloggi di edilizia residenziale pubblica da assegnare in locazione, viene concesso a favore degli istituti case popolari della Regione un prefinanziamento di L. 1.500.000.000 per far fronte al pagamento degli stati di avanzamento di lavori eseguiti spettanti alle imprese appaltatrici in pendenza dell'erogazione da parte dei competenti organi statali dei finanziamenti concessi agli I.A.C.P. medesimi in relazione ai predetti programmi.

Art. 2.

Per poter usufruire degli interventi previsti dal precedente art. 1 l'I.A.C.P. interessato deve far pervenire apposita domanda al presidente della giunta regionale.

La domanda deve specificare:

a) lo stato di avanzamento dei lavori per i quali viene chiesta l'anticipazione predisposto da parte dell'istituto;

b) l'ammontare dell'anticipazione richiesta con l'indicazione del programma costruttivo e delle opere alle quali si riferisce;

c) gli estremi della deliberazione del consiglio di amministrazione dell'I.A.C.P. con cui viene designata la persona delegata a presentare la domanda di cui al primo comma del presente articolo;

d) l'indicazione del tesoriere dell'ente autorizzato a riscuotere e a quietanzare per conto dell'ente stesso.

La domanda deve essere corredata dalla documentazione comprovante che l'organo statale competente a concedere il finanziamento o il mutuo per la realizzazione dell'opera abbia rispettivamente autorizzata la messa a disposizione della somma stanziata o data l'adesione di massima alla concessione del mutuo.

Alla domanda deve essere altresì, allegata copia dell'ordine dato dall'Istituto autonomo case popolari al suo tesoriere e da questi confermato, di reintegrare il fondo di cui all'art. 1 dell'importo prelevato appena avrà luogo l'erogazione da parte degli organi statali delle somme afferenti le opere cui il prefinanziamento si riferisce.

Apposita convenzione, da stipularsi tra la regione Molise, gli I.A.C.P. di Campobasso e di Isernia ed i rispettivi tesorieri disciplinerà le modalità ed i tempi per il recupero delle anticipazioni, concesse ai sensi della presente legge.

Art. 3.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante mutuo che la giunta regionale è autorizzata a contrattare per il meglio in funzione delle condizioni di mercato e, comunque, ad un tasso d'interesse passivo non superiore al 18 % e per una durata di ammortamento non inferiore ad anni cinque.

Nello stato di previsione dell'entrata è iscritto al titolo V cat. 1ª, il nuovo capitolo di bilancio n. 575 « Mutuo per il prefinanziamento agli I.A.C.P. della Regione » con una previsione di L. 1.500.000.000.

Nello stato di previsione della spesa al titolo II - sezione 3ª rubrica n. 6 - settore I, è iscritto il nuovo cap. 815: « Prefinanziamenti agli I.A.C.P. della Regione per l'esecuzione di opere effettuate ai sensi delle leggi 22 ottobre 1971, n. 865, 27 maggio 1975, n. 166 e 16 ottobre 1975, n. 492 » con uno stanziamento di L. 1.500.000.000.

Il consiglio regionale, previo affidamento da parte dell'istituto mutuante, è autorizzato a corrispondere agli I.A.C.P. le anticipazioni di cui alla presente legge.

L'onere per l'ammortamento del mutuo sarà previsto per tutta la sua durata, nella misura e per il tempo che saranno determinati in sede di contratto. La quota interesse per l'ammortamento del prestito e la relativa quota capitale sono previste, rispettivamente, ai capitoli 2562 e 2680 del bilancio regionale 1977.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 24 maggio 1977

D'AIMMO

(6412)

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 18 aprile 1977, n. **25**.

Aggiunta del termine « Terme » alla denominazione principale del comune di Gambassi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del 27 aprile* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La denominazione principale del comune di Gambassi è integrata con il termine aggiuntivo « Terme ».

Alla data dell'entrata in vigore della presente legge il suddetto comune assume la denominazione di Gambassi Terme.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 18 aprile 1977

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale l'8 marzo 1977 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il 9 aprile* 1977.

(6645)

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1977, n. 26.

Miglioramento delle prestazioni economiche a favore degli infermi hanseniani e dei loro familiari a carico.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 6 *maggio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1977 la misura del sussidio giornaliero, previsto dalla legge 3 giugno 1971, n. 404, a favore degli infermi affetti dal morbo di Hansen e dei loro familiari a carico e stabilita in:

L. 3.000 giornaliere per gli infermi ricoverati;
L. 4.000 giornaliere per gli infermi assistiti a domicilio;
L. 3.000 giornaliere per ogni familiare a carico.

Ai soli infermi, inoltre, è concesso un assegno straordinario di L. 60.000 in occasione delle festività di fine anno.

Art. 2.

Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge, valutata per l'anno 1977 in L. 35.000.000, si provvede con lo stanziamento previsto al cap. 26000 del bilancio di previsione del corrente esercizio che viene integrato con la seguente variazione:

In diminuzione:

Oneri non ripartibili

Fondi globali

Cap. 71000. — Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso di adozione . L. 35.000.000

Totale in diminuzione . L. 35.000.000

In aumento:

Spese di intervento - Interventi di programma

2. Obiettivo - Promozione della salute

2.1. - Piano per lo sviluppo delle attività e dei servizi sanitari e sociali territoriali

2.1.5. - Programma di interventi in materia di assistenza sociale e delega di funzioni agli enti locali

Cap. 26000. - Finanziamento delle funzioni delegate ai comuni (art. 21 della legge regionale 7 aprile 1976, n. 15) . . . . L. 35.000.000

Totale in aumento . . L. 35.000.000

L'entità della spesa per gli anni successivi sarà determinata con le singole leggi di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 28 aprile 1977

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 22 marzo 1977 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 26 aprile 1977.

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1977, n. 27.

Istituzione della commissione regionale per la prevenzione contro i rischi da radiazioni ionizzanti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 6 *maggio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dall'entrata in vigore della presente legge le commissioni provinciali per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti sono sostituite da una commissione regionale composta:

a) da un esperto in materia sanitaria o da un funzionario medico della regione Toscana, in qualità di presidente;

b) da due laureati in medicina dei quali almeno uno specializzato in radiologia e da due laureati in fisica dei quali almeno uno esperto in radioprotezionistica, designati dalla giunta regionale, tenuto conto della loro competenza in materia di protezione contro i rischi da radiazioni ionizzanti ed igiene del lavoro;

c) da un ispettore medico del lavoro designato dal capo dell'ispettorato regionale del lavoro.

La commissione ha funzioni consultive e resta in carica tre anni.

Art. 2.

Alla nomina della commissione provvede la giunta regionale ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 5 giugno 1972, n. 11, e successive modificazioni.

Le funzioni di segreteria sono disimpegnate da un funzionario della Regione, nominato dalla giunta regionale.

Art. 3.

La commissione regionale esprime pareri anche demandati dalla vigente normativa alla competenza delle commissioni provinciali per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti, su richiesta dei soggetti autorizzati, sostituendosi al medico provinciale il presidente della giunta regionale.

La commissione regionale esprime pareri anche su richiesta del consiglio regionale o di singoli consiglieri regionali.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 28 aprile 1977

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 22 marzo 1977 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 26 aprile 1977.

(6646)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100771710)